

C. Rognoni, N. Jamil

Fusioni o confusioni? Due documenti greci con note in arabo nella Sicilia orientale (XII secolo)

Negli ultimi anni, suggerite certamente dalle urgenze della nostra attualità, multi o transculturalità e plurilinguismo sono le cifre forse più usate per concentrare in una formula l'esperienza politica, sociale e culturale nel regno normanno di Sicilia¹. Come si articolasse la convivenza tra le comunità culturali che costituivano la società del tempo nella sua durata storica di circa un secolo – di lingua greca e rito bizantino, arabi e berberi di rito musulmano e giudei di lingua araba, latini di rito romano – è tuttavia una questione tutt'altro che semplice che la documentazione redatta nelle tre lingue “ufficiali” della cancelleria regia contribuisce certamente a chiarire, ma non esaurisce. I fondi archivistici relativi alla Sicilia normanna contano, però, anche un numero notevole di atti privati che, come ormai quasi un secolo di studi ci ha insegnato, sono uno strumento di analisi insostituibile per le scienze sociali. Originati dalla volontà individuale di soggetti i quali, attraverso il documento scritto, dispongono un negozio giuridico con riferimento a un sistema legale comune, questi documenti rappresentano infatti una fonte quasi inesauribile: diritto e pratiche consuetudinarie, lingua e prosopografia, articolazione del territorio ed economia, istituzioni e confessioni, emergono dal contenuto dell'atto come altrettanti elementi capaci di disegnare una mappa storico culturale della società che li ha prodotti. A questo si aggiunge, naturalmente, l'aspetto materiale del documento privato, il documento come manufatto, con caratteri estrinseci precisi che lo differenziano da quello pubblico e che, se studiati non solo per sé bensì con riferimento al fondo cui il documento appartiene,

Abbreviazioni: ADM: Archivo Ducal de Medinaceli; ASP Magione: Archivio di Stato di Palermo. Tabulario della Commenda della Magione; ASP Grotta: Archivio di Stato di Palermo, Tabulario del monastero di Santa Maria della Grotta; ASP Giosafat: Archivio di Stato di Palermo, Tabulario dei monasteri di Santa Maria di Valle Giosafat e di San Placido di Calonerò; ASDPa T. I: Palermo, Archivio Storico Diocesano, Tabulario I; Grotta Termini: Termini Imerese, Biblioteca comunale Liciniana, Tabulario di Santa Maria della Grotta. Palatina: Tabulario della Cappella Palatina di Palermo.

¹ Tra i contributi più recenti si vedano in particolare: S. BURKHARDT - T. H. FOERSTER (eds.), *Norman tradition and transcultural heritage. Exchange of cultures in the 'Norman' peripheries of Europe*, Farnham 2013; TH. JAECK - M. KIRSCH (eds.), *Urban Dynamics and Transcultural Communication in Medieval Sicily*, Leiden-Boston 2017; G. MANDALÀ - I. PÉREZ MARTÍN (eds.), *Multilingual and Multigraphic Documents and Manuscripts of East and West*, Piscataway NJ 2018; L. A. KAPITAIKIN, *Sicily and the Staging of Multiculturalism* in F. B. FLOOD - G. NECIPOĞLU (eds.), *A Companion to Islamic Art and Architecture*, 2 vols., Hoboken, NJ 2017, 1, pp. 378–404.

possono dire molto circa le ragioni che sottendono alla stesura dell'atto, circa la percezione che di questo potevano avere i soggetti a diverso titolo implicati e, infine, riguardo al valore dello scritto.

Tuttavia, forse a causa della minore rilevanza che sembrano presentare ai fini di una storia istituzionale del regno, argomento che ha monopolizzato a lungo gli studi sulla Sicilia normanna, i documenti privati sono stati nel complesso meno indagati rispetto agli atti pubblici; quando ciò è accaduto si è trattato di ricerche confinate entro gli ambiti disciplinari definiti dalla lingua d'uso nel documento di cui costituivano perlopiù il corollario all'edizione². Occorre peraltro riconoscere che proprio la mancanza di edizioni diplomatiche più affidabili rispetto a quelle risalenti alla fine del secolo scorso e che tuttora, per la gran parte dei fondi, sono le uniche disponibili, non ha facilitato il ricorso all'atto privato, sia esso in greco, in arabo o in latino, come chiave per l'interpretazione di un'epoca che non cessa di essere oggetto privilegiato di dibattito storiografico. Per finire, ma potremmo probabilmente invertire quest'ordine di presentazione, competenze linguistiche inadeguate, giustificate anche dall'insufficienza delle pur utilissime edizioni ottocentesche, hanno lasciato ampio spazio per condurre sui documenti d'archivio siciliani nuove indagini con metodi, strumenti, e direi anche finalità, rinnovati.³ E' ciò che si propone il progetto di ricerca *Documenting Multiculturalism: coexistence, law and multiculturalism in the administrative and legal documents of Norman and Hohenstaufen Sicily, c. 1060-c. 1266* condotto in collaborazione tra l'Università di Oxford e l'Università di Palermo (P.I. Jeremy Johns, Oxford, Khalili Research Centre) a cui partecipano come *senior researchers* le autrici di questo contributo pensato come omaggio a Santo Lucà, prezioso consulente scientifico del progetto⁴.

² Esempio eclatante di ciò sono le edizioni dei documenti latini e dei documenti greci, pubblici e privati, del monastero di S. Maria di Messina pubblicati rispettivamente da Leon-Robert Ménager e da André Guillou nel lontano 1963, quest'ultima sottotitolata significativamente *Enquête sur les populations grecques de l'Italie du Sud et de Sicilie*. Si tratta di due lavori pionieristici, che tuttavia sembrano non "parlarsi": L.-R. MÉNAGER, *Les actes latins de S. Marie de Messina*, Palermo 1963 (Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici "Bruno Lavagnini" Testi e Monumenti. Testi 9); A. GUILLOU, *Les Actes grecs de S. Marie de Messina*, Palermo 1963 (Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici "Bruno Lavagnini". Testi e Monumenti. Testi 8).

³ Un esempio di *good practice* lo troviamo in V. V. FALKENHAUSEN - N. JAMIL - J. JOHNS, *The Twelfth-Century Documents of St. George of Tröccoli*, in *Journal of Arabic and Islamic Studies* 16 (2016), pp. 1-84 e, per la produzione manoscritta in greco e in arabo (anche se non di provenienza siciliana), vd. ora anche A. D'OTTONE RAMBACH - F. POTENZA, *Un lezionario greco-arabo e i suoi disiecta membra fra Londra, S. Pietroburgo e Cambridge*, in *Nέα Πόμνη* 17 (2020), pp. 99-155.

⁴ <http://krc.orient.ox.ac.uk/documult>. Il progetto è finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (European Research Council-ERC) nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea Horizon 2020 (H2020) (accordo di sovvenzione n. 787342).

Il metodo di lavoro seguito dal gruppo di ricerca impegnato in *Documult* intende infatti le competenze linguistiche e la specializzazione disciplinare di ciascuno dei suoi componenti non come un limite entro il quale condurre ciascuno la propria ricerca, ma come lo strumento per una migliore comprensione delle fonti documentarie normanne e di qui della storia “multiculturale” della Sicilia dell’epoca.⁵ Nelle pagine che seguono, a partire da due atti redatti in greco, inediti e conservati a Toledo nell’Archivio Ducal de Medinaceli, che presentano l’uno una nota soprascritta, l’altro una sottoscrizione in arabo, proveremo a dare un saggio di quel metodo affrontando con l’edizione diplomatica i diversi aspetti, formali e di contenuto, che questa apparentemente ridotta forma di bilinguismo/digrafismo mette in evidenza.

Documenti bilingui greco-arabi

Occorre innanzitutto distinguere tra documenti propriamente bilingui, ovvero quei documenti che presentano due porzioni di testo ciascuna redatta in una delle tre lingue scritte attestata in epoca normanna, senza che l’una sia necessariamente la traduzione dell’altra, come nel caso dei molti atti pubblici greco-arabi, latino-arabi, greco-latini prodotti dal *dīwān*⁶. E documenti nei quali il testo dell’atto è monolingue, ma presenta sopra e/o sottoscrizioni, inserzioni e note redatte in una, o due lingue diverse da quella dell’atto. È questo il caso degli atti privati siciliani per i quali, posto che generalmente la lingua del documento sarà l’arabo nel caso in cui l’autore giuridico del documento segua il diritto islamico⁷, si tratta di distinguere e di interpretare le scritture alloglotte che vi compaiono, sul piano diplomatistico e sul piano giuridico.

⁵ A progetto concluso, sarà possibile consultare in *open access* tutta la documentazione siciliana, verificarne le letture, condotte sugli originali, le traduzioni in italiano e in inglese, effettuare ricerche all’interno del database, reperire bibliografia sui documenti.

⁶ Sono proprio queste le fonti sulle quali poggiano le tre monografie che, a partire dagli anni ’90, hanno profondamente rinnovato la ricerca sull’amministrazione del regno normanno e costituiscono oggi, anche grazie alle loro divergenze, il punto di riferimento per ogni ulteriore approfondimento: H. TAKAYAMA, *The administration of the Norman kingdom of Sicily*, Leiden 1993; J. JOHNS, *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Dīwān*, Cambridge 2002. A. NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique au XI et XII siècles*, Roma 2011 (BEFAR 346).

⁷ Sotto l’aspetto giuridico il riferimento per i documenti privati in arabo prodotti in Sicilia è ancora A. D’EMILIA, *Diplomi arabi siciliani di compravendita del secolo VI Egira e loro raffronto con documenti egiziani dei secoli III-V Egira*, in ID., *Scritti di diritto islamico*, a cura di F. CASTRO, Roma, 1976, pp. 385-412 (Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente); si veda anche H. BRESCH- A. NEF, *Les actes en arabe dans la Sicile d’époque normande*, in *L’autorité de l’écrit au Moyen-Âge (Orient-Occident). XXXIX Congrès de la SHMESP, Le Caire 30 avril-5 mai 2008*. Paris 2009, pp. 73-87. Un nuovo studio sui documenti di vendita in arabo, che tiene conto dei documenti inediti, è in corso da parte di N. Jamil e J. Johns.

Quei pochi che, per comodità, definiamo greco-arabi essendo in greco il testo dell'atto possono essere classificati come segue:

- a) Atti che presentano *signa* e/o sottoscrizioni in arabo. I casi sono relativamente numerosi e provengono, come ci si aspetta, da documenti emessi in Sicilia occidentale, perlopiù nel palermitano, dove la popolazione pare a maggioranza arabofona almeno sino alla fine del regno di Guglielmo II. Un esempio ne è la donazione, nel 1185, di *Abdellaziz*, figlio di Giovanni Endulsi, con la moglie Christodoulē, di un terreno incolto a Giorgio, figlio di Nicola di Megdie: tanto il *signon* dell'autore giuridico che le sottoscrizioni dei quattro testimoni sono redatti in arabo⁸.
- b) Atti che presentano inserzioni in arabo nel corpo testo. È il caso del *sigillion* di Pietro Markesēs in favore del monastero di S. Nicola di Churchuro⁹, nei sobborghi di Palermo che elenca i nomi dei *paroikoi* oggetto della vendita in arabo con traslitterazione in greco¹⁰.
- c) Atti che presentano note di conferma, note di autenticazione. È il caso di un documento del 1165 che attesta la vendita di un terreno sito nel *proasteion* della città di Palermo, dove l'autore legale Liyūn ibn Abū al-Farah, in greco Λιούνης, appone il proprio *signon* in arabo secondo questa formula: «Io Leone, figlio di Abū al-Farağ, dichiaro di avere venduto

⁸ ASP Grotta 6, ll., 13, 15, 16, ed. S. CUSA, *I diplomi greci e arabi di Sicilia tradotti e illustrati*, Palermo 1868-1882, n°150, pp. 669-670; JOHNS, *Arabic Administration* cit., pp. 321-322. Si veda anche p. es. ASP Magione 13, l. 29, ed. G. MANDALÀ - M. MOSCONE, *Tra Latini, Greci e 'Arabici': ricerche su scrittura e cultura a Palermo tra XII e XIII secolo*, in *Segno e testo* 7 (2009), pp. 143-238: 235-237. Sulla famiglia palermitana degli Endulsi/Indulzi e più in generale sulla presenza di arabi cristiani nei documenti palermitani si veda H. BRESC, *Arabi per lingua, greci per rito: i Mozarabi di Sicilia con e dopo Giorgio*, in *Byzantino-Sicula V. Giorgio di Antiochia. L'arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l'Islam. Atti del Convegno Internazionale (Palermo, 19-20 aprile 2007)*, a cura di M. RE - C. ROGNONI, pp. 263-282.

⁹ ASDPa T. I, 5, ed. Cusa, *I Diplomi*, pp. 22-23, Johns, *Arabic administration* cit., p. 317 nr. 7. La data del documento, è incerta, poiché il testo dell'atto riporta solo l'indicazione dell'indizione sulla base della quale Cusa data al 1141; la prosopografia fa propendere Vera von Falkenhausen per l'anno 1126, cfr. V. V. FALKENHAUSEN, *Documenti greci dell'Archivio storico Diocesano*, in *Storia & Arte nella scrittura. L'Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007)*. Palermo, Palazzo Arcivescovile - Palazzo Alliata di Villafranca 9 e 10 novembre 2007. Atti del Convegno Internazionale di Studi a cura di G. TRAVAGLIATO, pp. 427-444: 433-434.

¹⁰ Anche il celebre sigillo di Giorgio di Antiochia di dotazione della chiesa di S. Maria, da lui fondata a Palermo nel 1143, comporta l'inserzione nel testo greco dei dieci nomi in arabo dei villani offerti alla chiesa. Si tratta tuttavia di un documento ibrido sotto l'aspetto diplomatistico: documento privato, si apre con la *ālama* di re Ruggero, la sola che si conservi, ed è da considerare come uno dei primi raffinatissimi esempi della produzione del *diwān* ruggeriano: L. PERRIA, *Una pergamena greca dell'anno 1146 per la chiesa di S. Maria dell'Ammiraglio*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 61 (1981), pp. 1-24; JOHNS, *Arabic Administration* cit., pp. 109-112.

questo terreno e di avere ricevuto il prezzo; e questa è la mia croce»¹¹. Il testo che segue è interamente in greco, scritto da Kalokyros, un *notarios* esperto e conosciuto¹², tuttavia il contesto, ovvero destinatario (Tommaso, figlio di Bagalabitar), confinante (Toxotès) toponimi (terreno di Atzop, terreno di Maria), testimoni (ad eccezione di Paganus, tutti ellenofoni, ma un Christodoulos è figlio di Boussit, traslitterazione di Bū 's-Sīd, forma dialettale di Abū al-Sayyid) rimandano al *milieu* misto della società rurale palermitana.

- d) Atti con note di natura diversa. Al medesimo ambiente cristiano, grecofono e arabofono, rimanda l'atto di vendita, nel 1171, della proprietà di Christodoulē, figlia del cristiano Abderrachmen Akpe ('*Abd al-Rahmān [ibn?] Uqba*) e dei figli, in favore del *kait* Chamzen (*al-qā'id Ḥamza*) sita a Sourtien (*al-šurtīya*) nel *proasteion* di Palermo. Il documento redatto interamente in greco, con traslitterazione dei nomi propri e di luogo, comporta un ultimo rigo in arabo che ne costituisce una sorta di brevissimo registro¹³.

I due documenti che qui pubblichiamo ricadono in quest'ultimo gruppo, anche se in evidente sovrapposizione con (c), e appaiono come l'espressione di una prassi giuridica più complessa di quella che il solo testo greco lascia intendere. In particolare, essi mostrano la caratteristica comune di contenere sul *recto* dell'atto una dichiarazione giurata, autografa, in arabo, redatta in forma soggettiva a conferma della correttezza della transazione e della sua completezza, nonché la convalida, in un linguaggio che è proprio delle formule giuridiche islamiche conosciute.

ADM 1287

Il primo documento, datato 1164 ed emesso a Messina, è un atto di vendita apparentemente banale: la transazione ha per oggetto un *oikotopon*, un terreno edificato/edificabile, la cui piena

¹¹ ASP Magione 3, ed. CUSA, *I diplomati* cit., n°105, pp. 107-108; JOHNS, *Arabic Administration* cit., p. 318: *naqūl anā liyūn ibn abū* (sic) *al-farah* (*al-faraġ?*) *bi-an bi'tu hādā al-rab' wa-qabaḍtu tamana-hu wa-hādā šalīb-ī*. Vd. *infra*, la discussione su ADM 1287 e la nota dell'edizione della dichiarazione in arabo, sull'uso del verbo (*naqūl*) nella forma vernacolare magribī.

¹² Attestato in attività a Palermo tra il 1155 e il 1177, si devono alla sua mano una decina di documenti: V. VON FALKENHAUSEN, *I notai siciliani nel periodo normanno*, in *I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi*, Palermo 1984, pp. 61-69 (Quaderni del Circolo semiologico siciliano, 17-18).

¹³ ASP Grotta 3, ed. CUSA, *I diplomati*, cit., n° 117, p. 663; JOHNS, *Arabic Administration* cit., pp. 319-320.

proprietà, *despoteia*, viene ceduta all'archimandrita del San Salvatore di Messina, Onofrio¹⁴, al prezzo di 20 tari, da Nicola *neophotistos* e *maistōr* dell'arsenale.

Come avviene per la gran parte degli atti privati messinesi, a partire dal più antico che si sia conservato, datato 1119¹⁵, il documento è emesso su mandato dello stratego della città, qui Riccardo di Aversa, lo redige il *notarios* Nicola – probabilmente un monaco, stando al suo epiteto *eutelēs* – in presenza sua e di tre testimoni che ricoprono la funzione di giudice¹⁶: Leone, giudice dei Greci¹⁷, Nicola, *grammatikos* e giudice¹⁸, e il giudice latino, Ruggero.

¹⁴ Sulla figura del terzo archimandrita del San Salvatore, che durò in carica quasi trent'anni, dal 1158/59 al 1181/82, e la cui gestione è caratterizzata da una intensa attività volta a consolidare il patrimonio immobiliare del monastero si veda, a partire dai documenti del fondo ADM, V. VON FALKENHAUSEN, *Onouphrios, Archimandrit von S. Salvatore de Lingua Phari, und die Erzbischöfe von Messina*, in *Prosopon Naikon. Ergänzende Studien zur Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit*, hrsg. von A. BEHAMMER – B. KRÖNING- C.LUDWIG, Berlin-Boston 2017 (Millennium Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., 68), pp. 241-263.

¹⁵ ADM 1267, inedito; un regesto in C. ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messina' de l'Archivo Ducal de Medinaceli. Regestes des actes privés grecs*, in *Byzantion* LXXII (2002), pp. 497-554: 502, n°18. Si tratta di un atto di vendita tra privati il cui destinatario è figlio del defunto categumeno del monastero di San Salvatore di Bordonaro, Scolario/Saba, confermata dallo stratego greco, Giovanni.

¹⁶ Sulla presenza dei giudici, negli atti della prassi di epoca normanna, con funzione di testimoni qualificati, preludio a quella forma di volontaria giurisdizione che verrà ratificata nella legislazione di Federico II, si veda M. AMELOTTI, *Il giudice ai contratti*, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti di ricerca*, a cura di F. Magistrale, Firenze 1993, pp. 359-367: 360-366. Nei documenti messinesi conservati la prima attestazione di un *kritēs* dei Greci risale al 1147 ed è l'allora in carica Arcadio (ADM 1322, inedito; un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives "Messine"* cit., n°41, p. 510).

¹⁷ Leone non firma di suo pugno, ma è molto verosimile identificare questo giudice dei Greci con l'omonimo che nel 1162, è presente alla redazione dell'atto di vendita di una casa a Messina in un collegio presieduto da Riccardo di Aversa cui partecipano, oltre ai due giudici *tōn Latinōn*, anche il giudice Ruggero del nostro documento; lo scriba è lo stesso *notarios* Nicola di ADM 1287 che, anche in quel caso, firma per il giudice Leone: ASP Giosafat 46, ed. Cusa, *I Diplomi*, pp. 629-630, n° 103 e cfr. *infra*, n. 20. D'altra parte, data l'altezza cronologica, è altrettanto probabile che si tratti di Leone Chelonēs, personaggio ben conosciuto nei documenti messinesi, attestato sia come semplice *kritēs* sia come *kritēs tōn Graikōn* nei documenti ADM ancora inediti, in ASP Giosafat nonché in SMM e di cui si veda ora l'elenco in F. POTENZA, *Due documenti del Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat: Messina, febbraio 1176*, in *Néa Póμη* 18 (2021), c.d.s., pp.185-236, n. 105.

¹⁸ Il *grammatikos* e giudice Nicola, nel 1165, sottoscrive con la stessa formula un documento di donazione in favore del monastero di S. Giovanni Terista: S.G. MERCATI - C. GIANNELLI - A. GUILLOU, *Saint-Jean-Théristès (1054-1264)*, Città del Vaticano 1980 (Corpus des actes grecs d'Italie di Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie, 5), n°32,

Sotto l'aspetto diplomatico, il documento appare come un atto di vendita "tipico" della documentazione privata messinese in lingua greca del periodo, prodotta da *notarioi* che operano presso e sotto il controllo della curia stratigoziale, passata a direzione latina a partire dalla metà del secolo e di cui il tristemente famoso Riccardo di Aversa fu probabilmente il primo in carica¹⁹. Essa si distingue, in particolare, per la presenza della formula di garanzia contro ogni azione turbativa, posta in testa al documento, dopo il *signon* iniziale e in posizione centrata rispetto al corpo del testo (l. 2), nonché per la *completio* dello stratego, in calce, qui ad occupare quasi un intero rigo (l. 23). Tale *mise en page*, rispettata nella maggior parte dei casi attestati, produce un effetto di ordine, di discreta eleganza e sta a indicare come la cura formale fosse insieme causa ed effetto di una raggiunta specializzazione dell'ufficio e dei suoi funzionari. L'umile Nicola si rivela infatti un *notarios* esperto, che governa il formulario senza incertezze e in un greco pressoché privo di errori, fonetici e/o grammaticali, in una grafia di modulo piccolo, rotondeggiante, di grande chiarezza. Le caratteristiche grafiche della sua mano, cui dobbiamo altri tre documenti conservati, redatti tutti durante il periodo in cui alla testa della curia stratigoziale era Riccardo di Aversa, sono state descritte anni or sono da Paola Degni, al cui lavoro rimandiamo, occupandoci qui del contenuto dell'atto.²⁰

Il bene oggetto della transazione è individuato attraverso due elementi: la sua ubicazione e il nome con il quale esso è chiamato e quindi conosciuto, τὸ οἰκότοπον τὸ ὄντα καὶ διακεῖμενον ἀπέξω εἰς τὸ ἄκρον τοῦ Ρασου Πράξου, τὸ λεγόμενον τοῦ Σχοινοπλώκου (ll. 4-7)²¹. Qui, come in tutte le innumerevoli occorrenze analoghe, non è facile stabilire quale rapporto giuridico venga specificato dal genitivo del nome proprio, se esso rimandi, per esempio, al nome di un antico proprietario del bene oppure di colui che all'atto del negozio ne gode l'usufrutto o ancora di chi lo detiene a censo; si

p. 178. Nicola, sottoscrivendo di suo pugno, tiene a ripetere in abbreviazione la sua ulteriore qualifica di *grammatikos*. Si tratta di una sottoscrizione insolita e siamo grate a Santo Lucà di averci suggerito come interpretarla.

¹⁹ Sul titolo e sulla funzione dello stratego in epoca normanna, autorità civile che opera localmente come rappresentate del potere regio, e in particolare sulle competenze dello stratego di Messina sono sempre valide le osservazioni di MÉNAGER, *Les actes latins* cit., pp. 27-42; il dossier del fondo "Messina" permette ora di precisare la cronologia degli strateghi succedutisi in capo alla curia di Messina ivi indicata; Riccardo di Aversa fu all'origine della grave sommossa scoppiata a Messina nel 1168 quando il popolo della città si rivoltò contro le sue malversazioni: PS. HUGO FALCANDUS, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, a cura di E. D'ANGELO, Firenze 2016, pp. 130-131.

²⁰ Oltre a ASP Giosafat cit. *supra*, n. 17, si tratta di ADM 1273 (1158) e ADM 535 (a.1159), dove tuttavia il nome del *notarios* non è leggibile per via delle tracce di umidità sulla pergamena. Cfr. P. DEGNI, *Le scritture dei notai italogreci nella Sicilia di età normanna e sveva*, in Αμπελοκήπιον. *Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen*, III, Roma 2006 (= Νέα Ῥώμη 6), pp. 265-304: 284, tav. 4.

²¹ Così nel testo con la fricativa velare χ al posto dell'occlusiva κ.

tratta in ogni caso di una indicazione tutt'altro che marginale o meramente deitica nel dettato del documento, e in particolare di questo documento, poiché riguarda la condizione patrimoniale del bene in questione. In alcuni casi a soccorrere è il tenore stesso dell'atto che può fornire indicazioni nel *periorismos* o suggerire relazioni attraverso la presenza dei testimoni, partecipi dell'azione e chiamati a sottoscriverlo; non in questo però, o meglio, come vedremo, non nel testo greco dell'atto.

Skynoplokos, 'l'intrecciato di corde, cordaio', è un antroponimo che ricorre in altri due documenti messinesi relativi all'archimandritato, cronologicamente precedenti e successivi al nostro e a questo legati anche per altri aspetti.

Nel 1155, Domna, moglie del defunto Basilio Skynoplokos, e il figlio Teodoro vendono i loro beni ereditari – vigne, orto, terreno – a Guglielmo Bukkabarillos; i fondi sono ubicati nella *topothesia* di Larderia, dal nome dalla fiumara che scorre qualche chilometro a sud di Messina, e valgono 300 *taria*²². Il documento è redatto dall'umile Giorgio, che non si definisce *notarios* e scrive per ordine di Riccardo di Aversa, qui attestato per la prima volta nella sua funzione. Le sottoscrizioni, non tutte autografe, sono sia in greco sia in latino e molto numerose, segno della rilevanza della transazione e dei soggetti implicati²³: ben quattordici testimoni tra i quali oltre ai due giudici latini e al *maistor* del castello di Messina, compaiono altri due funzionari, probabilmente latini, ovvero due ufficiali della Galea di Messina²⁴.

Nel 1177, Basilio, figlio di Giovanni Skynoplokos, e Giovanni Skynoplokos sono i soggetti di un'azione più complessa, interessante in relazione al documento che qui editiamo²⁵. La zona geografica implicata è la *diakratēsis* di San Leone, individuata dalla fiumara omonima che segna, in quegli anni, il limite settentrionale dell'espansione urbana; stando alla documentazione conservata, tanto il demanio quanto l'archimandritato, l'arcivescovo e privati dispongono di beni immobili a San

²² ADM 1321 a. 1155, inedito, un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives "Messine"* cit., n° 47, p. 512.

²³ Gli eredi di Guglielmo Bukkabarillos nel 1172 venderanno la proprietà di Lardaria, allargatasi nel frattempo a seguito di nuove acquisizioni, al vescovo di Messina per la notevolissima somma di 2000 *taria* mancanti ciascuno di due grani: ADM 1358, inedito, un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messine'* cit., n° 82, p. 520. Interessa notare come pur in ambiente latino, perché latini sono tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nell'azione, ad eccezione del solo giudice greco Leone Chelonēs, il documento emesso per ordine dello stratego di Messina, all'epoca il latino Stefano, venga redatto in greco dal *notarios* Pietro.

²⁴ Sull'ufficio della Galea, attestato a Messina a partire dalla metà degli anni '50 del XII secolo e i cui compiti sembrano essere stati anche di natura amministrativa, si veda ora POTENZA, *Due documenti del Tabulario di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat*, cit.

²⁵ ADM 1336 a. 1177, inedito, un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives "Messine"* cit., n° 95, p. 523.

Leone²⁶. L'atto, definito come un ἀσφαλιστικὸν ἔγγραφον σιγίλλιον stabilisce l'accordo tra gli autori legali e l'archimandrita del monastero del San Salvatore riguardo allo σπιτότοπον, equivalente di *oikotopon*, di Filippo Xerosicotēs e ai 200 piedi di vigna che costui, *bellanos* del monastero, aveva detenuto. La relazione indicata dal genitivo del nome di persona è qui esplicitata. In base all'accordo, Basilio e Giovanni Skynoplokos pagheranno ora la modica somma di 3 *taria* all'anno (poi aggiornati a 4) al proprietario eminente, l'archimandritato, per la casa e i terreni *tou Xerosicotē*. Le sottoscrizioni sono sette, in greco, non tutte autografe, tra cui spiccano due testimoni che sappiamo essere implicati nell'azione in quanto confinanti e, soprattutto, il *prōtomaistor* dell'arsenale, Leone, che redige con mano incerta il proprio nome e la carica.

Da questa lettura è possibile trarre una prima considerazione: nello spazio di una ventina d'anni, a partire dal primo Basilio che aveva lasciato una cospicua eredità a moglie e figlio a Larderia, passando per colui che individua col suo nome l'*oikotopon*, ovvero il terreno edificabile/edificato venduto dal *maistōr* dell'arsenale, fino all'altro Basilio e a Giovanni, gli "intrecciatori di corde" appaiono come detentori di beni rurali dislocati a sud e a nord dello spazio urbano, intrattengono rapporti economici con l'archimandritato e sono in relazione con l'ambiente dell'amministrazione navale, ovvero l'arsenale e l'ufficio della Galea.

L'altro criterio per l'identificazione del bene è dato dall'indicazione della sua ubicazione, completa dei confini e delle eventuali pertinenze. L'*oikotopon* venduto dal *maistōr* Nicola si trova «fuori, al capo/alla punta di *Rasos praxos*», vicino ad altri *oikotopia*, alcuni dei quali erano stati comprati da Ruggero, figlio di Alessio, è delimitato parzialmente da muri in terra battuta, comprende tre alberi e, libero su tre lati, presenta sul lato settentrionale un muro comune (ll. 5-8; 10-11)²⁷. Per quanto conciso, questo *periorismos* – la sezione del documento che appare la meno costretta dalla rigidità degli schemi della prosa notarile e dove meglio emergono particolarismi del greco locale e interferenze linguistiche – si presta ad alcune osservazioni.

La prima riguarda l'ubicazione del sito. In altra sede, ipotizzando da un lato il raddoppiamento tautologico ἄκρον/ *rā's* e, dall'altro, il secondo elemento del toponimo, *πράξου*, come una forma

²⁶ C. ROGNONI, *Il contributo dei documenti d'archivio per lo studio di Messina in epoca normanna. Nuovi dati e riletture a partire dai documenti greci inediti*, in *La Sicilia e il Mediterraneo dal Tardo Antico al Medioevo. Prospettive di ricerca tra archeologia e storia*. Atti del convegno internazionale di studi dedicato a Fabiola Ardizzone Lo Bue (Palermo, 11-13 ottobre 2018), a cura di L. ARCIFA e C. ROGNONI, Palermo 2022, pp. 295-317. Nel Duecento una strada dei cordai è attestata a Borgo San Giovanni, il nuovo quartiere sviluppatosi a partire da San Leone.

²⁷ Tre grossi fori al centro della pergamena e uno più piccolo lungo la piegatura rendono il testo lacunoso in alcune sue sezioni, tra cui quella relativa al *periorismos*, senza tuttavia impedire la comprensione del testo.

aberrante di genitivo costruito su $\pi\lambda\alpha\zeta$ con il ben attestato scambio tra i suoni /l/ e /r/, è stato suggerito potesse trattarsi di Capo Rasocolmo, località a circa 20 km a nord di Messina, sulla costa, a ovest di Capo Peloro in direzione di Milazzo²⁸. A monte, è la zona delle cd. Masse, estremo lembo dei Peloritani, ove sorgeva il monastero di Santa Maria, fondato dal monaco di origine calabrese Nicola/Nicodemo τοῦ Παλατίου, nello scorcio del XI secolo, e dove l'archimandrita del San Salvatore disponeva di possedimenti terrieri²⁹. La questione può essere ora riproposta in questa sede, considerando più attentamente l'origine araba del toponimo, già evidente nel primo elemento del composto, $r\bar{a}'s$, 'capo, punta'. Fermo restando che l'avverbio ἀπέξω – costruito normalmente con il genitivo e qui usato in senso assoluto seguito da εἰς e l'accusativo τὸ ἄκρον, «all'estremità, alla punta», – debba indicare un sito “fuori”, cioè esterno rispetto al punto di osservazione da cui “parla”, da cui si muove il *notarios*, dobbiamo certamente localizzare il sito al di fuori dello spazio urbano, sulla costa, a una punta o un capo³⁰ il cui nome, traslitterato in greco, potrebbe derivare da una radice araba. Si potrebbe infatti pensare alla radice a quattro lettere $b.r.q.\check{s}/ b.r.k.\check{s}$, la cui connotazione principale è quella di una colorazione molteplice, ed è usata per terre con flora abbondante e creature di colorazione varia³¹. Nel contesto maghrebino compare: (a) come *cognomen* nella forma $B.r\bar{a}q.\check{s}/ B.r\bar{a}k.\check{s}$;³² (b) nell'arabo di Libia, come termine per lo *sciarrino*, parte dell'eco-sistema dello stretto di Messina e di altre acque siciliane;³³ (c) come soprannome, $B\bar{u} B.r\bar{a}q.\check{s}$, “Padre dei Colori”, a

²⁸ C. ROGNONI, *Legal Language and Practice in Twelfth and Thirteenth-Century Messina: the Evidence from Greek Private Document*, in MANDALÀ- PÉREZ MARTÍN, *Multilingual and Multigraphic Documents* cit., n. 1, pp. 55-75: 62-63.

²⁹ Fratello di Scolario-Saba, *ktitor* del monastero di San Salvatore di Bordonaro, Nicodemo cedette a questi il proprio cenobio, che passò così Vindirettamente sotto la giurisdizione dell'archimandritato di Messina: ADM 1261 (a.1177), inedito, cf. V. VON FALKENHAUSEN, *I documenti greci del fondo Messina dell'Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (Toledo). Progetto di edizione*, in A. RIGO - A. BABUIN - M. TRIZIO (a cura di), *Vie per Bisanzio. VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini. Venezia, 25-28 novembre 2009*, Bari 2012, pp. 665-687: 682. Per le proprietà dell'archimandritato alle Masse vd. ADM 1346 (a. 1166), ADM 1350 (1169), ADM 1318 (a. 1184), inediti; registi in ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messina'* cit., nn° 68, 71, 116, pp. 517, 518, 528.

³⁰ Sul verso della pergamena si legge la nota in siciliano, *a la punta di lu rasu*, vergata da una mano databile al XV secolo.

³¹ Muḥammad Murtaḍā al-Husaynī al-Zabīdī, *Tāj al-'arūs min jawāhir al-qāmūs*, ed. 'ABD AL-SATTĀR AḤMAD FARRĀJ *et al.*, Kuwayt, 1965-1966: s.v. $\sqrt{brq\check{s}}$; Yāqūt b. 'Abd Allāh al-Baghdādī, *Kitāb mu'jam al-buldān*, ed. H. F. WUSTENFELD, 6 vols, Leipzig, 1866-1873: 1.535.

³² Diversi esempi consultabili su Facebook.

³³ *Serranus scriba*: <https://libyamarinebiology.wordpress.com/2014/10/14/سَمَكٌ يَرُكُّشُ مِنْ أَسْمَاكٍ فَصِيلَةٌ السَّرَانِيْدِي/>; https://en.wikipedia.org/wiki/Painted_comber (ultimo accesso 19/04/2022).

indicare un uccello selvatico, colorato e generalmente identificato con il fringuello³⁴, le cui diverse sottospecie sono presenti in Italia e in Nord Africa e per i quali lo stretto di Messina è luogo di transito migratorio;³⁵ (iv) come nome di un antico mito, Barāqīš, di frequente uso proverbiale quando si tratta di situazioni nelle quali un disastro è auto-inflitto.³⁶ In particolare, Barāqīš è registrato come toponimo di due antiche fortezze yemenite, altrimenti identificate con certe montagne, o valli. Si potrebbe quindi supporre che il toponimo *rasos praxos* sia basato su un costrutto arabo³⁷ *ra's^u barāqīš^a / ra's^u ('l-) barāqīšⁱ / ra's (bū) b.rāq.š^a* consono con il modello di toponimi siciliani costruiti su *rā's* e un altro nome, indicizzati da Girolamo Caracausi.³⁸

Dove che sia l'*oikotopion* venduto all'archimandritato, notiamo ancora in questo *periorismos* la descrizione "a corpo" del bene, con l'impiego di un altro arabismo: il termine *tabbia*, da *ṭābiya*, 'pisé, terra battuta',³⁹ ad indicare una muratura esterna in terra battuta che lo delimita in parte e il

³⁴ *Fringilla coelebs*. Sulla distribuzione della specie: <https://observation.org/species/193/> (ultimo accesso 19/04/2022). Sulla tassonomia e l'identificazione comparativa delle varietà europee e africane si veda A. CORSO, *Identification of African Chaffinch*, in *Dutch Birding* 37 (2015), pp. 392-402.

³⁵ P.es. <https://www.birdingplaces.eu/en/birdingplaces/italy/stretto-di-messina> (ultimo accesso 19/04/2022); G. SAVIGNI-R. MASSA, *The Migration of the Chaffinch, Fringilla coelebs, to Italy*, in *Rivista Italiana di Ornitologia* 53 (1-2) (1983), pp. 3-14.

³⁶ Le versioni del mito sono in realtà molteplici e sono riportate da al-Zabīdī: *Tāj al-'arūs* cit., s.v. *√brqš*.

³⁷ Yāqūt, *Kitāb mu'jam al-buldān* cit., 1.535; al-Zabīdī: *Tāj al-'arūs* cit., s.v. *√brqš*. su Barāqīš, Yemen, vd. anche <https://en.wikipedia.org/wiki/Baraqish>; https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Nakrah (ultimo accesso 19/04/2022).

³⁸ G. Caracausi, *Arabismi medievali di Sicilia*, Supplementi al Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani 5, Palermo 1983 (Centro di studi filologici e linguistici siciliani), pp. 316-317. Ma si potrebbe anche avanzare l'ipotesi di una costruzione *ra's^u ('l-)abrāḡ* (s. *burḡ*) "Capo delle torri", con la sola riserva che la lettera greca ξ normalmente non è usata né per traslitterare l'arabo ḡ, né le lettere š, q, k, con le quali rischiava di essere confusa secondo il grammatico siciliano Ibn Makkī (501/ 1107-8: Abū Ḥafṣ 'Umar ibn Ḥalaf ibn Makkī al-Šiqillī, *Tatqīf al-lisān wa-talqīḥ al-ḡinān*, ed. Mustafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā, Dār al-Kutub al-'Ilmīya, Beirut, 1990, p. 54); un buon compendio circa le usuali regole di traslitterazione in greco di queste lettere in contesto siciliano può leggersi in C. LA ROSA, *L'Arabo di Sicilia nel Contesto Maghrebino: nuove prospettive di ricerca*, Roma 2019 (Pubblicazioni dell'Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, 114, Collana Sicilia Islamica) §§1.9.28 (ḡ), 1.9.25 (š), 1.9.3 (q), 1.9.2 (k).

³⁹ CARACAUSI, *Arabismi* cit., pp. 357-358; J. P. VAN STAEBEL, *Réflexions à propos de la nomenclature médiévale de l'architecture de terre en Occident musulman: l'exemple du tabiya*, in *L'Architecture de terre en Méditerranée*, Actes du colloque de Rabat (Maroc), 27-29 novembre 1996, Rabat 1999 (Université Mohamed V, Série colloques et séminaires, n° 80), pp. 95-107; E. PEZZINI, *Alcuni dati sull'uso della terra nell'architettura medievale a Palermo: fonti documentarie e testimonianze materiali*, in R. FIORILLO - P. PEDUTO (a cura di), *III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale*, Salerno 2003, pp. 624-28; E. PEZZINI, *Alcuni problemi relativi all'uso delle fonti notarili per lo studio dell'edilizia privata a Palermo (fine XIII prima metà XIV secolo)*, in *Le città medievali dell'Italia meridionale e insulare: atti del convegno, Palermo, Palazzo Chiaromonte (Steri), 28 - 29 novembre 2002*, Roma 2004, pp. 201-223; 202-204; G. BRESC BAUTIER -

riferimento a un muro in comune: l'uso del termine τείχος lascia pensare che si tratti del muro di un immobile, diverso quindi da *tabbia*, probabilmente il muro di uno degli *oikotopia* già acquistati da Ruggero, figlio di Alessio (l. 8).

Non sono tuttavia queste poche interferenze di termini arabi nell' ὄρος di un atto della prassi giuridica in greco, per quanto redatto in una regione prevalentemente ellenofona quale Messina, e neppure il fatto, per quanto rilevante, che il suo autore giuridico sia un *neophotistos*, ovvero un neobattezzato, a condurci verso un contesto sociale più articolato e complesso di quello che l'atto monolingue, in sé perfettamente valido, lascia supporre, bensì la soprascrizione vergata in arabo e il suo contenuto.

L'autore giuridico della vendita all'archimandrita, che porta ora, da neo battezzato, il nome di Nicola⁴⁰, occupa un ruolo importante all'interno di quell'istituzione complessa e nevralgica per l'amministrazione militare e civile del regno che è l'arsenale regio di Messina, ricordato così dal viaggiatore arabo, Ibn Ḡubayr, una ventina d'anni più tardi: «[Guglielmo II] ha nella città di Messina un arsenale che ricetta le armate; nel quale son tante navi da non potervene fare il conto. Ne tiene un altro simile nella capitale»⁴¹. Per mano del *notarios*, egli si rivolge con deferenza all'archimandrita del San Salvatore come al «mio signore» (l. 13) al quale, ricevuto il prezzo pattuito, cede il bene, con

H. BRESCH, *Maramma. I mestieri della costruzione nella Sicilia medievale*, in *I mestieri. Atti del secondo congresso internazionale di studi antropologici siciliani*, Palermo 1983, pp. 145-160; e, per il più ampio mondo islamico, con una bibliografia aggiornata, S. PRADINES, *Earthen Architecture in Muslim Culture. Historical and Anthropological Perspective*, Leiden-Boston 2018.

⁴⁰ Nei pochissimi altri esempi attestati nei documenti italogreci conservati i nomi propri dei *neophotistoi* sono ricorrenti: nel 1170, sempre a Messina, un Giovanni *n/Neophotistos* sottoscrive il testamento di Makrē, una ricca vedova che ha vestito l'abito monastico alla morte del marito: ADM 1278, inedito; un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messina'* cit., p. 519, n° 77; a Palermo, nel 1196, un altro Nicola *n/Neophotistos* è comproprietario insieme al *kait Solomon* di un fondaco che viene venduto a Giovanni di Melfi: CUSA, *I diplomati* cit., p. 87, n° XIII; in Calabria, a Nicotera nel 1198, troviamo ugualmente un Giovanni *n/Neophotistēs* tra i testimoni di un atto di vendita: F. TRINCHERA, *Syllabus graecarum membranarum*, Neapoli 1865, pp. 330-331, n° 244.

⁴¹ M. AMARI, *Biblioteca Arabo-Sicula*, I, Palermo 1880, p. 150. In un sigillo greco di Ruggero II del 1144 a conferma dei possedimenti del San Salvatore è contenuta la prima attestazione dell'arsenale normanno, sito all'inizio della "falce" del porto non lontano dal palazzo regio e confinante con i possedimenti dell'archimandritato. Il documento, inedito, è di prossima pubblicazione a cura di V. v. Falkenhausen; una citazione in R. PIRRI, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata. Editio Tertia emendata, et continuatione aucta cura et studio* A. MONGITORE, Panormi 1733 II, p. 978. I più recenti riferimenti all'arsenale di Messina si leggono in H. PENET, *L'organisation des réseaux d'un port de détroit: le cas de Messine (XI^e-XV^e siècle)*, in *Espaces et Réseaux en Méditerranée, VI^e-XVI^e siècle*, I, éd. D. COULON - CH. PICARD - D. VALERIAN, Paris 2010, pp. 41-56.

tutti i diritti che spettano al proprietario secondo quanto prescrivono le «divine leggi» (ll. 14-15). Nessuna anomalia, dunque, né riserva traspare dal testo dell'atto, debitamente redatto, datato e sottoscritto, eppure Nicola conferma la vendita e la ricezione del pagamento con una dichiarazione giurata e autografa, scritta in arabo, e inserita grossolanamente tra le righe in greco, nel margine superiore sinistro della pergamena (Tav.1). A questa sua nota si aggiunge la dichiarazione giurata e autografa, sempre in arabo, di un giudice musulmano, che la convalida:

Io, mastro Nicola, dichiaro, (*naqūl*): Lo giuro (*yamīn-ī al-a[ḥaqq?]*), ho venduto la proprietà che [in precedenza] era assegnata al cordaio 'Alī (*al-fattāl*, 'Alī) per volere di suo fratello. Ho ricevuto l'intero prezzo, ed è giunto a me (*wa-qabaḍtu ṭamana-hā wa-ṣāra ilayya*), in data di settembre, indizione 13.

Io, giudice (*al-ḥākim*) 'Abd-Allah, figlio del giurista (*al-faqīh*) Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Tāmir, dichiaro (*naqūl*): Lo giuro (*yamīn-ī*), sono stato chiamato per testimoniare (*uṣhidtu*) riguardo a mastro 'Alī, nell'arsenale (*bi-'l-ṣinā'a*), di mia propria mano (*bi-ḥaṭṭ yadī*), che egli (Nicola) ha consegnato la casa di mastro 'Alī il cordaio all'archimandrita, e ha ricevuto da lui il prezzo (*qabaḍa min-hu al-ṭaman*) nella data [stabilita].

La dichiarazione, unica nel suo genere, presenta diversi punti degni di nota. In primo luogo, 'intrecciatore di corde, cordaio', *al-fattāl*, non sembra da intendersi qui come un nome proprio bensì come il mestiere, la professione di tal 'Ali; costui è quasi certamente un musulmano il quale, come Nicola, porta il titolo di *mu'allim*, equivalente di *maistōr* (*magister* latino)⁴², che qui viene utilizzato per indicare, verosimilmente, la sua qualifica di mastro artigiano. Come si evince dal testo dell'atto in greco, il riferimento a costui è elemento essenziale all'identificazione del bene oggetto della vendita: ne sia stato il precedente proprietario o il detentore, l'*oikotopion* è infatti «detto», ovvero conosciuto e così, forse, registrato sotto il suo nome a cui Nicola, che gode del diritto di vendita, deve fare riferimento. Quale sia la relazione tra i due è tutt'altro che chiaro, così come non è chiara l'allusione a un fratello – di cui non v'è traccia nel testo dell'atto – ma la sua professione di cordaio collega certamente 'Ali all'arsenale, di cui Nicola è ora *maistōr*; che questi abbia acquistato, oppure ereditato, la proprietà di 'Ali il cordaio, il quale a sua volta lo ha avuto dal fratello, la presenza del giudice a testimoniare la legittimità dell'avvenuta transazione lascia supporre che il precedente

⁴² 'Alī è uno dei cinque nomi musulmani a connotazione religiosa che ebbero immensa diffusione in seguito alla prima ondata di conversioni (con Moḥammad, Aḥmad, al-Ḥasan e al-Ḥusayn), come attesta l'analisi quantitativa di R. BULLIET, *Conversion to Islam in the Medieval Period. An Essay in Quantitative History*, Cambridge, Mass. – London 1979, spec. pp. 65-67. Il nome occorre molto di frequente nelle sottoscrizioni di Arabi e di Berberi musulmani nei documenti arabi siciliani e nelle liste di uomini delle *ḡarā'id*; un 'Alī ibn Misalla è anche tra i cristiani di Corleone nella *ḡarāda* di Monreale, nel 1178, come pure i due Muḥammad al-Ḡannān ("il viticoltore") e Muḥammad al-Ḥarīrī ("il mercante di seta") e un Aḥmad in CUSA, *I diplomati* cit., pp. 145-147. Va inteso, tuttavia, che nelle *ḡarā'id* la categoria di "cristiano" ha un significato amministrativo e fiscale e non è necessariamente un'indicazione attendibile di confessione religiosa: JOHNS, *Arabic administration* cit., p. 165.

passaggio di mano dell'*oikotopon* sia avvenuto nel contesto della legge islamica, forse prima della stessa conversione di Nicola.

In secondo luogo, i termini chiave qui utilizzati attingono chiaramente a formule in uso per le transazioni nel diritto islamico: nel caso di Nicola, la dichiarazione – *wa-qabaḍtu ṭamana-hā wa-ṣāra ilayya*, «Ho ricevuto l'intero prezzo, ed è passato a me» – riecheggia in particolare una formula adottata per indicare la ricezione del prezzo che appare nella maggior parte degli atti di vendita arabi siciliani.⁴³ Così anche per la frase *bi-amr*, «per volere di», spesso coordinata con *bi-idn*, «con il permesso di», per confermare il trasferimento di proprietà o di denaro.⁴⁴ L'uso del verbo *qāla*, 'dire', costituisce, d'altra parte, un *incipit* standard nelle dichiarazioni legali⁴⁵ e, sebbene nella maggior parte delle attestazioni queste siano espresse in forma oggettiva, dichiarazioni analoghe espresse in forma soggettiva sono riscontrabili in documenti della Ġenizah.⁴⁶ Colpisce però, nel nostro caso, che il verbo *qāl* si presenti in entrambe le dichiarazioni nella forma vernacolare magribī alla prima persona singolare, *naqūl*⁴⁷. Sembra pertanto probabile che si sia qui conservato un modello formulare locale, siciliano, di cui non vi è più traccia nel *corpus* dei documenti arabi. Inoltre, occorre soprattutto notare la presenza in entrambe le dichiarazioni di una formula di giuramento (*yamīn*). In mancanza di raffronti e di un contesto più ampio non possiamo che intendere questa come una forma estrema di assicurazione, di garanzia ad uso del destinatario, sottolineando che il ricorso alla *yamīn* – un

⁴³ Si veda per esempio, in relazione al venditore, ASP Magione 2 (a. 1161), ed. CUSA, *I diplomi* cit., n° 102, pp. 101-106, l.1 7: *qabaḍ^a kull^m wāhid^m min-humā min^a 'l-ṭamanⁱ ... fa-ṣār^a ḍālik^a ilay-himā wa-fī aydī-himā*, «Ciascuno di loro ricevette (la sua parte) del prezzo... e questo passò a loro e nelle loro mani».

⁴⁴ In relazione all'acquirente: ASP Magione 2, l. 19, ed. CUSA, *I diplomi* cit., *fa-qabaḍ^a-hā min-hum bi-amrⁱ-him wa-ḥāz^a-hā dūn^a-hum bi-idnⁱ-him wa-ṣārat ilay-hⁱ wa-fī yaday-hⁱ*, «Egli ricevette [la proprietà] da loro per loro volere, e ne prese possesso ... con il loro permesso; e questa passò a lui e nelle sue mani».

⁴⁵ Dichiarazioni di questo tipo (*maqālāt*) nella tradizione giuridica Mālikī, sono per esempio i formulari notarili di Aḥmad b. Muḡīṭ al-Ṭulayṭulī (459 AH/ 1067 AD): *Al-Muqni ' fī 'ilm al-ṣurūṭ*, ed. FR. J. AGUIRRE SÁDABA, *Fuentes Árabe-Hispanas*, 5, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid 1994, pp. 368-382.

⁴⁶ G. KHAN, *Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections*, Cambridge 1993, pp. 259-263 (nn° 54, 55, 56). Per un esempio siciliano di dichiarazione soggettiva di un *qāḍī* riportato in un atto di vendita si veda ancora ASP Magione 2, ll. 25-36 ed. CUSA, *I diplomi* cit., n° 102, pp. 104-106, incipit *qāla al-qāḍī*, tradotto e commentato in J. JOHNS - N. JAMIL, *The Way of the Qāḍī*. Una versione *pre-print* di questo articolo sarà a breve disponibile sul sito di progetto Documult, cit. *supra*, n. 4.

⁴⁷ Vd. *infra* nella nota di commento al documento.

giuramento in cui Dio è il testimone – è in genere previsto nel caso di una querela come pure di una assenza di prove o di testimoni.⁴⁸

La fattura stessa della dichiarazione, del resto, merita attenzione: vergata sul margine superiore destro del foglio quasi a interporsi alle linee di scrittura dell'atto, essa sembra redatta in un momento successivo rispetto alla stesura del testo ed è collocata in una posizione che non trova riscontro nelle altre testimonianze in arabo conservate, dove la validazione del giudice è vergata sul margine superiore sinistro⁴⁹. Il suo intervento, che si aggiunge a quello dei due giudici greci e del giudice latino, i quali sottoscrivono alla presenza del *notarios*, si dice avvenuto nell'arsenale, dove esercita la sua professione l'autore giuridico dell'atto, *maistōr* Nicola. La precisazione ci sembra confermare l'eccezionalità di questa doppia dichiarazione e, insieme, porre il problema del suo valore, sul piano giuridico, rispetto al tenore di un atto in greco in sé perfettamente concluso, valido e conforme alla prassi in uso. La difficoltà di ammettere un intervento *ex post* del giudice islamico, che si sarebbe recato di persona per giurare «riguardo *mu'allim* 'Alī nell'arsenale» potrebbe, tuttavia, essere superata ipotizzando che 'Alī e Nicola siano la stessa persona, il secondo nome essendo quello del neoconvertito e la precisazione riferirsi al suo ruolo professionale, replicando in arabo il μαῖστωρ τῆς Δαρσάνας del greco.

⁴⁸ Una breve esposizione circa la posizione Mālikī relativa al ricorso alla *yamīn* in tribunale in G. BECHOR, *God in the Courtroom: The Transformation of Courtroom Oath and Perjury between Islamic and Franco-Egyptian Law*, Leiden-Boston 2012 (Studies in Islamic Law and Society 3), cap. 1, spec. pp. 54-59. Sull'uso di *yamīn* nello specifico contesto delle dichiarazioni Mālikī (*maqālāt*), si vedano le pronunce giurisprudenziali (*fiqh*) stabilite da al-Ṭulayṭulī per i casi da lui citati: *supra*, n. 41. Un esempio siciliano di *yamīn* come possibile strumento di ricorso contro i termini di un contratto è in ASP Cattedrale 9 (1132), l. 27, ed. CUSA, *I diplomati* cit., n° 43. pp. 6-12, JOHNS, *Arabic Administration* cit., p. 316; un altro incontro “interconfessionale” siciliano è nel promemoria di tre contratti di scambio marittimo a garanzia del creditore, un investitore latino che ha prestato denaro a musulmani, dove si invoca ripetutamente l'avvenuto giuramento: ASP Cefalù 37, XII sec., ed. Cusa, *I Diplomati*, cit., n° 90, pp. 502-504) su cui J. JOHNS, *Arabic Contracts of Sea-exchange from Norman Sicily*”, in *Karissime Gotifride: Historical essays presented to Godfrey Wettinger on his seventieth birthday*, ed. P. XUEREB, Malta 1999, pp. 55-78. Vd. anche ASP Magione 5 (a. 1177-1180), ll. 7-8 ed. CUSA, *I diplomati* cit., n° 129, pp. 111-112) dove in un contratto in arabo, non islamico, emesso in presenza del *qādī*, tre uomini dei registri di Manzil Yūsuf (Mezzoiuso) accettano di tornare sulle terre da cui rilevano giurando sul Corano di obbedire al loro signore Donato e alla chiesa: J. JOHNS, *Sulla condizione dei Musulmani di Corleone sotto il dominio normanno nel XII secolo*, in *Byzantino-Sicula IV: Atti del I Congresso internazionale di archeologia della Sicilia Bizantina (Corleone, 28 luglio – 2 agosto 1998)*, a cura di R. M. CARRA BONACASA, Palermo 2002, pp. 275-294 (Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici. Quaderni, 15); JOHNS-JAMIL, *The Way of the Qādī*, cit.

⁴⁹ Mancano del resto esempi di validazione da parte di giudici locali (*hukkām*) utili per un confronto.

Il secondo documento ci porta a Taormina, dove nel 1181-1182, il *maistōr* Giovanni di Reggio e la moglie Tarra, figlia del *notarios* Leone Kalabros, vendono dei vigneti al *kyr* Solēmen. Il documento è vergato dal *notarios* Mōles su mandato dello *stratēgos* in carica e alla presenza di sette testimoni, autografi, di cui uno solo scrivente in latino. In calce al documento una nota in arabo conferma e convalida la transazione avvenuta.

Nel complesso corretto sul piano linguistico, l'atto è completo nel suo formulario. Dopo la *notificatio* e l'espressione della libera volontà dell'azione, il dispositivo della vendita indica l'oggetto della transazione, la sua ubicazione e l'origine del diritto dei venditori: si tratta di due vigne site nella piana di Taormina, la prima acquistata un tempo dal μουδδίπov – traslitterazione in greco di *mu'addib* 'maestro, istitutore' – e la seconda acquisita per donazione matrimoniale dal padre di Tarra, il *kyr* Leone Kalabros. I *periorismo*i indicano che si tratta di vigneti contigui, confinanti il primo con la vigna e il canneto dell'acquirente, entrambi recintati, con la vigna del *kait* Χαλήλ, (Ḥalīl) figlio del *kait* Τζεπβέριν (Ĝābir), e con la fiumara τῶν Μαύρων Προβάτων; il secondo con il terreno recintato di *Makrobasileios*, con la vigna dei figli di Τζεπβέριν e con quella dell'acquirente. Le clausole indicano il prezzo versato, 74 tari, e il conseguente riconoscimento del diritto di piena proprietà trasferito all'acquirente (ll. 18-19) insieme con la garanzia contro evizione, la minaccia della pena spirituale e dell'ammenda pecuniaria di 36 *nomismata* da versare al fisco per l'eventuale contravvenente (ll. 20-23). La formula finale, con l'augurio per la vendita, indica il nome dello scriba, dell'autorità responsabile per la stesura del documento, annuncia la presenza dei testimoni e la data (ll. 23-25). Quest'ultima, per uno strappo nella pergamena, non è completamente visibile ma, stante l'anno 6690, possiamo integrare l'indizione 15.

Anche a una prima, superficiale lettura dell'atto emerge un contesto plurilingue nel quale italogreci di origine calabrese e arabofoni, che appaiono installati sul territorio da almeno due generazioni, possiedono in piena proprietà, e probabilmente fanno coltivare, vigneti di (apparentemente) discreta estensione. In una zona come Taormina, a maggioranza ellenofona, essi sono l'espressione di un ceto intermedio di una società mista e integrata: i soggetti giuridici a diverso titolo coinvolti nell'azione – autore giuridico, destinatario, confinanti, testimoni – sono un *maistor*, un *kyr* che è *notarios*, un *qā'id*; dei sette testimoni autografi, laici ed ecclesiastici, solo uno firma in latino; lo *stratēgos* e il *beskomēs* – traslitterazione greca del *vicecomes* latino, autorità locali normanne le cui funzioni civili sono comparabili, fatta salva la specificità messinese più sopra indicata legata alla produzione documentaria – sembrano ellenofoni, anche se entrambi appongono di propria mano, molto incerta quella del *beskomēs*, il loro nome soltanto, lasciando allo scriba il

compito di completare la sottoscrizione. Nessuno di questi personaggi è noto da altre fonti⁵⁰, ma occorre dire che nell'insieme della documentazione greca siciliana superstite, oltre al documento qui pubblicato, sono solamente due i documenti redatti a Taormina, a loro volta conservati entrambi nell'Archivio Ducal de Medinaceli; di questi, l'atto di vendita tra privati, datato 1145-1146, è ugualmente emesso per ordine e alla presenza dello stratego greco, Giorgio, dal quale, come a Messina, sembra dunque dipendere anche a Taormina il processo della documentazione⁵¹.

L'umile scriba porta un nome di origine araba, Mōles, da *Māwlà*,⁵² è figlio di un *Armenos* ed è forse possibile azzardare che egli sia un monaco bilingue e perciò stesso chiamato a redigere il documento in favore di un arabo musulmano. La nota in arabo apposta in calce - dove al titolo di *kyr* del testo greco corrisponde l'arabo *šayḥ* ('anziano') e *sayyid* ('signore') mentre i due testimoni, Ḥalīl e 'Alī, sono ciascuno *kait* in greco e figli di *šayḥ* in arabo - si spiega infatti ipotizzando la necessità di una compresenza di prassi giuridiche all'interno di uno stesso documento dettata dall'appartenenza di autore e destinatario rispettivamente alla comunità di diritto romano bizantino e di diritto islamico. Di seguito, la traduzione della nota ove si noterà, innanzitutto, come le figure che vi compaiono portando testimonianza circa l'avvenuta transazione sono due, ovvero il numero minimo richiesto nel diritto islamico per garantire la validità dell'azione, e che si tratta di personaggi coinvolti nell'azione in quanto confinanti del bene venduto.

Io, Ḥalīl, figlio dell'anziano (*al-šayḥ*), Ğābir, testimonio riguardo a ciò che è contenuto in questo documento, ovvero che l'anziano (*al-šayḥ*), Sulaymān, ha giusta capacità (giuridica) secondo noi (*yaḥsunu ḡawāzu-hu ma'a-nā*); ed egli ha fatto esattamente come trasmesso in questo documento riguardo alla vendita e all'acquisto di vigneti, con pagamento effettuato per intero. (Firma:) Muḥammad figlio del signore (*al-sayyid*) Sulaymān. (Continuazione della nota:) 'Alī, figlio dell'anziano (*al-šayḥ*), Ğābir, rese testimonianza confermando la testimonianza (scritta) di suo fratello Ḥalīl (*'alā naṣṣ šahādat aḥī-hi*). È valido (*ṣaḥḥa*).

Come per la nota del documento precedente, anche questa dichiarazione autografa si apre in forma soggettiva, con l'uso della prima persona singolare di un verbo magribī, in questo caso in *našhad* (arabo classico *ašhad*). L'occorrenza rappresenta un *unicum* nel corpus dei documenti arabi

⁵⁰ Un Leone Kalabros sottoscrive l'atto di vendita di un terreno nella zona di Gesso, sul Tirreno, nel 1138-39 ADM 1373, inedito; un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messina'* cit., n° 27, p. 508, ma difficilmente può trattarsi del *notarios* nominato nel nostro atto: il *cognomen* d'origine *Kalabros* è molto ben attestato, del resto, nei documenti anche fuori dell'area dello Stretto (Patti, Palermo) a conferma dell'importanza dell'immigrazione calabrese nell'isola.

⁵¹ ADM 531, inedito; un regesto in ROGNONI, *Le fonds d'archives 'Messina'* cit., n° 38, p. 510 in questo caso la firma dello stratego è autografa. Viene da Taormina lo stratego di Messina, Costantino, attestato tra il 1178 e il 1187: GUILLOU, *Les actes grecs de S. Maria di Messina* cit., n° 12, p. 109; n° 13, p. 113

⁵² Cf. S. LUCÀ, *Lo scriba e il committente dell'Additt. 28270 (Ancora sullo stile rossanese)*, in *Bollettino della Badia greca di Grottaferrata* 47 (1993), pp. 125-265: 191-193.

siciliani, ma non nei documenti bilingui greco-arabi dove sono invece attestate sei sottoscrizioni nella forma maġribī *našhad*, «io testimonio»⁵³, e due sottoscrizioni che utilizzano il verbo al passato, in prima persona, dalla stessa radice, *šahidtu*⁵⁴. Si è pertanto tentati di leggere, in questi casi, una possibile “contaminazione” della formula testimoniale propria della prassi bizantina e tuttavia, in assenza di elementi comparativi sufficienti tali da confermare o rifiutare l’ipotesi, la questione rimane aperta⁵⁵.

La nota sembra essere stata vergata da una stessa mano, quella di Ḥalīl, ad eccezione della firma di Muḥammad, figlio del *sayyid* Sulaymān. Che Sulaymān abbia dato al figlio proprio quel nome è una indicazione forte della loro appartenenza musulmana⁵⁶, rafforzata del resto dall’appellativo *sayyid* con cui Muhammad si riferisce al padre, un titolo onorifico in uso presso le famiglie che rivendicano la loro discendenza dal Profeta⁵⁷. Ciò non sorprende in un contesto siciliano dove il nome tribale al-Qurašī, (i.e. discendente dalla più grande tribù del Profeta, Qurayš), insieme all’occasionale al-Hāšimī (i.e. del clan del Profeta, insieme a Qurayš) è attestato in modo

⁵³ P. es. nella sottoscrizione in arabo di un documento privato latino di donazione (Magione 13, a. 1202, l. 29) dove i due prefissi vernacolari alla prima persona singolare dei verbi *našhad* e *nuṭbit*, «Io testimonio» e «Io confermo», sono esplicitamente indicati: *našhad anā tūmāš ibn al-qissīs d.m.t.rī ibn aḥū(!) al-mu‘allim s.m.yūn al-raḥḥām wa-quṣ.ṭīnī nuṭbit hādā al-ḥukm*, «Io Tommaso figlio del prete Demetrio, nipote di mastro Simeone il Marmoraiolo e Costantino, porto testimonianza confermando questo atto». Il documento è pubblicato e commentato da MANDALÀ - MOSCONE, *Tra Latini, Greci e ‘Arabici’* cit., pp. 174-180, 237, che trascrivono la formula in modo lievemente diverso. Cfr. Palatina 14 (1169), l. 20 ed. CUSA, *I diplomi*, cit., n° 109, pp. 76-77, che interpreta erroneamente *našhad* come *šahida*, «ha portato testimonianza», rendendo incongruente il soggetto del seguente pronome personale, *anā*, «io»); cfr. MANDALÀ - MOSCONE, *‘Tra Latini, Greci e ‘Arabici’* cit., pp. 202-203.

⁵⁴ Si tratta di due documenti appartenuti un tempo all’archivio della chiesa della Martorana; il primo, inedito latino, Martorana 11 (a. 1250), l. 27: *šahidtu bi-dālika anā ġulyālim andalus*, «Io Guglielmo Andaluso ho portato testimonianza»; il secondo greco (a. 1196), oggi perduto, edito da CUSA, *I diplomi* cit., n° 171, pp. 87-88, JOHNS, *Arabic Administration*, cit., pp. 323-324, l. 88: *šahidtu anā salmūn ibn ‘abd allāh ...*, «Io Salmūn ibn ‘Abd Allāh ho portato testimonianza ... ».

⁵⁵ Nella sottoscrizione in arabo di ASP Magione 47 (a. 1244), l. 29, inedito, il pronome personale *anā* precede e non segue il verbo *našhad*, ed è attorniato da diverse sottoscrizioni in latino che cominciano con “ego”: *anā raymund ibn al-faqīh našhad bi-mā fī hādā al-ḥukm*, «io, Raimondo, figlio del legislatore, testimonio di ciò che è in questa decisione».

⁵⁶ *Supra*, n.

⁵⁷ C. E. BOSWORTH, sv. “Sayyid”, in *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*, P. BEARMAN - TH. BIANQUIS - C.E. BOSWORTH - E. VAN DONZEL - W.P. HEINRICHS (eds.) http://ezproxy-prd.bodleian.ox.ac.uk:2197/10.1163/1573-3912_islam_COM_1011 (ultimo accesso 22 aprile 2022).

significativo⁵⁸. L'insieme di questi elementi non solo conferma quanto si già si evince dal testo greco circa l'appartenenza di Sulaymān a una classe di proprietari terrieri di un certo livello, ma suggerisce soprattutto come non esistesse per i cristiani alcun impedimento legale alla vendita di terre ai musulmani.

Veniamo ora ai testimoni. A loro volta Ḥalīl and 'Alī recano il titolo onorifico di 'kait figlio del kait', in greco, e 'figlio dello *ṣayḥ*', in arabo, a indicare il loro *status* nella comunità locale. Soprattutto, Ḥalīl appare non soltanto come colui che testimonia con il proprio nome la transazione, bensì come autore della formula legale (*naṣṣ*) che il fratello apparentemente ripete, o comunque conferma. Chiude la dichiarazione il termine tecnico *ṣahḥa*, «è valido». Il termine è corrente in contesto giuridico islamico e nei documenti siciliani è utilizzato unicamente dai funzionari del *dīwān regio*⁵⁹ oppure, nei documenti privati, da coloro che dispongono dell'autorità legale di *qāḍī* o di suo delegato. L'aggettivo corrispondente, *ṣahīḥ*, è parte integrante dell'*'alāma*, la firma-motto del *qāḍī*.⁶⁰ L'insieme di questi dati suggerisce che Ḥalīl agisca qui in virtù della sua riconosciuta autorità per formulare dichiarazioni legali confacenti e per convalidare le transazioni.

A sua volta, la conferma di Ḥalīl circa la facoltà di Sulaymān (*yaḥsunu ḡawāzu-hu ma 'a-nā*, «egli ha la giusta capacità (giuridica) secondo noi» merita attenzione.

Da un lato, infatti, la formula richiama il requisito giuridico dell'*ḡawāz amr*, ovvero la capacità giuridica richiesta ai contraenti nei documenti privati arabi, capacità che i loro testimoni sono

⁵⁸ P. es. ASP Magione 5 (1180) ll. 17, 18. cit. *supra*, n. 43; Palatina 4 (1137/8), ll. 29, 30, ed. CUSA, *I diplomi cit.*, n° 54, pp. 61-67, JOHNS, *Arabic Administration cit.*, pp. 316-317.

⁵⁹ P. es. ADM 1405 (a. 1158), l.13, ed. V. VON FALKENHAUSEN, *Griechische Beamte in der duana de secretis von Palermo. Eine prosopographische Untersuchung*, in *Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur*, a cura di L. M. HOFFMANN - A. MONCHIZADEH, Wiesbaden 2005, pp. 381-411, dove *ṣahḥa* appare accanto alla firma/*'alāma* greca di Giovanni nel documento di affitto di due atelier reali a Stefano Benevento, cf. P. DEGNI, *Le sottoscrizioni testimoniali nei documenti italogreci: uno studio sull'alfabetismo nella Sicilia normanna*, in *Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi*, ser. II, 4 (2002), pp. 107-154: 127; ASP Grotta 2 (1161), l. 38, ed. CUSA, *I diplomi cit.*, n° 101, pp. 622-626, JOHNS, *Arabic Administration*, cit., pp. 310-311, che reca le sottoscrizioni dei preposti al *sekréton*; ADM 1307 (1171), inedito, l. 37, dove *ṣahḥa* si aggiunge all'*'alāma* arabica di Gualtiero, conte di Messina, e cf. il commento all'*'alāma* arabica di Guglielmo di Malconvenant, maestro giustiziere della *curia regis* trilingue in J. JOHNS - N. JAMIL, *Signs of the times: Arabic signatures as a measure of acculturation in Norman Sicily*, in *Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World*, 21, Leiden, 2004 (= *Festschrift Professor J. M. Rogers*, 2005), pp. 181-192.

⁶⁰ Sulla firma del siciliano Banū Raḡā' *qāḍīs - ṣahīḥ^{un} raḡā'-ī 'llāh^u waḥd^a-h^u*, "E' valido. La mia speranza è Dio soltanto", si veda ora JOHNS-JAMIL, *The Way of the Qāḍī* cit. n.

chiamati a confermare⁶¹ e si rivela dunque come un ulteriore ricorso alla terminologia in uso in ambito giuridico islamico. Dall'altro, in questo preciso contesto, tale conferma presuppone i rapporti reciproci tra l'acquirente e i due testimoni in quanto ciascuno titolare di appezzamenti di terreni contigui e perciò stesso coinvolti nell'azione in quanto possibili aventi diritto. Nonostante il tenore dell'atto non vi faccia esplicito riferimento proprio la presenza dei due confinanti tra i testimoni, al pari di quella di un erede del bene venduto (il fratello della moglie del venditore, Filippo) sembra infatti presupporre qui, e implicarne la rinuncia, quella *lex graeca consuetudinaria de jure protimiseos*, fissata nelle Consuetudini delle città siciliane a partire dal XIII secolo, ma già regolarmente documentata nelle fonti di epoca normanna, greche e latine⁶². La legge sul diritto di prelazione nelle alienazioni di beni immobili, la *protimēsis* di origine tardo romana, venne, come è noto, reintrodotta nel diritto bizantino dall'imperatore Romano Lecapeno nel 922 (o 928) innanzitutto come misura protettiva delle comunità di villaggio responsabili collettivamente dell'imposta⁶³. Nelle sue successive formulazioni e restrizioni essa venne applicata un po' ovunque nell'Italia meridionale, nel *thema* di Longobardia, nel ducato di Napoli, in Calabria⁶⁴, ma la sua diffusione anche in una regione come la Sicilia nella quale la "seconda dominazione bizantina" non ebbe luogo, riporta, probabilmente, al radicamento consuetudinario di una disposizione di legge che influenza le transazioni di proprietà immobiliari ben prima della sua riformulazione nel sistema legale bizantino del X secolo.

⁶¹ P. es. ASP Cattedrale 9 (a. 1132), ed. CUSA, *I diplomi* cit., n° 3, pp. 6-12, ll. 30-31: *wa-aḍinā fī 'l-iṣhād' 'alay-himā bi-kulliyat'-'h' li-man 'araḥ'-humā bi-'l-'ayn' wa-'l-ism' wa-humā bi-ḥāl' 'l-ṣiḥḥat' wa-'amīm' 'l-salāmat' wa-ḡawāz' 'l-amr'*, «ed entrambi diedero il permesso a che fossero chiamati a testimoniare per loro riguardo a tutto ciò, individui che li conoscevano personalmente e per nome, essendo in stato di salute, piena integrità e competenza giuridica». Cfr. JOHNS, *Arabic administration* cit., n° 5, p. 316.

⁶² F. BRANDILEONE, *Il diritto di prelazione nei documenti bizantini dell'Italia meridionale*, in *Centenario della nascita di Michele Amari*, I, Palermo 1910, pp. 38–48.

⁶³ M. BELLOMO, *Il diritto di prelazione nel basso Impero*, in *Annali di Storia del Diritto*, 2 (1958), pp. 187-228; E. PAPAGIANNI, *Protimesis (Preemption) in Byzantium*, in A. E. LAIOU (ed.), *The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century*, III, Washington D.C. 2002 (Dumbarton Oaks Research Library and Collection) pp. 1071-1082.

⁶⁴ V. V. FALKENHAUSEN, *L'amministrazione fiscale bizantina in Italia meridionale (secoli IX-XI)*, in *L'Héritage Byzantin en Italia (VIII^e-XII^e siècles)*. II. *Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*. Études réunies par J-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT et V. PRIGENT, Roma 2012 (Collection de l'École française de Rome 461); cfr. anche M. RE - C. ROGNONI, *Gestione della terra ed esercizio del potere in Valle Tuccio (fine secolo XII): due casi esemplari*, in *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* 58 (2008), pp. 131-131.

Conclusione

Quando Ibn Ġubayr, nel 1184, descriveva Messina da quell'osservatorio privilegiato che la protezione di re Guglielmo II gli garantiva, al giudizio meravigliato ed elogiativo nei confronti dei luoghi della città legati al potere (palazzo del re, arsenale e porto) accompagnava un disincantato e amaro commento rispetto alla sua composizione sociale: una città popolata da «adoratori di croci» dove «gli unici Musulmani ... sono un piccolo gruppo di lavoratori artigiani (*min dawī 'l-mihan*), così che un Musulmano venendo da un paese straniero si troverà spaesato»⁶⁵.

Di questa presenza islamica è certamente testimonianza l'atto di vendita in favore dell'archimandritato del San Salvatore, dove il documento fu depositato e annotato sul *verso* da mano greca coeva, oggi leggibile solo molto parzialmente. Nonostante il rapporto con 'Alī il cordaio sia per noi poco chiaro, è possibile ipotizzare che il Nicola *neophotistos*, che appone in arabo la propria dichiarazione giurata sul documento rogato in greco, provenisse da quella stessa classe di artigiani islamici, ancora attestata come vitale negli anni di Guglielmo II, la cui specializzazione, legata in questo caso alla marineria, può ben risalire indietro nel tempo, quando Bizantini e Fatimidi si disputavano il controllo dello Stretto. Per essere *maistōr* dell'arsenale, che è cantiere navale e insieme polo amministrativo e commerciale, certamente presidio militare, Nicola doveva avere acquisito quella competenza tecnica elevata che ne fa una figura di responsabilità oltre che di prestigio, al pari probabilmente del *magister* del Castello di Messina attestato a partire dagli anni di Ruggero II. D'altra parte, che il legame di Nicola con la comunità d'origine fosse ancora determinante – quand'anche *neophotistos* fosse già il suo *cognomen* – è dimostrato dal fatto che l'atto di vendita dell'*oikotopon tou Skoinoplokou* – nome di mestiere che nella nostra pur ridotta documentazione in greco è *cognomen agentis* ereditario e con continuità onomastica su due generazioni –, redatto secondo le regole della prassi giuridica greca messinese, comporti la validazione giurata di un giudice musulmano locale. Testimoniando per iscritto della correttezza dell'azione documentata, ma

⁶⁵ Questo passaggio, che traduciamo in italiano dall'edizione inglese di W. WRIGHT, *The Travels of Ibn Jubayr*, edited from A MS. in the University Library of Leyden, 2nd ed. revised by M. J. DE GOEJE, Leyden-London 1907, p. 324, non sempre è tradotto in modo corretto, o quantomeno chiaro, ma cf. anche M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, *Ibn Jubayr: Voyages. Traduits et annotés*. Paris 1945-1965 (4 parts), p. 379: «Il y a, dans Messine, un certain nombre de musulmans, gens de métiers».

soprattutto della sua legittimità, il giudice garantisce entrambi i contraenti in caso di futura contestazione da parte di terzi appartenenti alla comunità islamica della città. Solo dalla dichiarazione in arabo, infatti, veniamo a sapere, seppur confusamente, dell'origine del diritto di Nicola, un dato che generalmente non manca mai nei documenti in greco e nel nostro atto, invece, non compare. È pertanto forse proprio questa mancanza di elementi probatori a richiedere la soprascrizione giurata dell'autore e del giudice islamico, un giudice a conoscenza della situazione proprietaria del bene, che garantisce del diritto alla vendita della casa di mastro Ali, probabilmente anche sulla base di un registro scritto.

Pratiche locali dove usi greco-bizantini e musulmani sembrano coesistere, pur senza convergere, emergono anche dal documento di Taormina. Nel caso della vendita di Leone Kalabros, la complessa sottoscrizione in arabo coinvolge tre figure: con i «venerabili anziani», essi sono quei «testimoni degni di fede» in presenza dei quali, secondo la formula in greco, è redatto il documento e sono altresì coinvolti nell'azione in quanto potenziali aventi diritto. Se è poco probabile che si rifletta qui una continuità tra gli istituti della *protimēsis* e della *šuf'a*, in quanto la scuola *mālikī* non estende il diritto di prelazione ai vicini confinanti, il ricorso a una terminologia giuridica formale in uso nell'ambito del diritto islamico a perfezionamento di un documento redatto secondo la prassi greca è indicazione certa di quel multiculturalismo giuridico che si riscontra anche in altri contesti interconfessionali⁶⁶. Che questi due atti siano redatti in una regione di tenace tradizione bizantina e lontana dall'autorità dell'al-qāḍī bi-Ṣiqillīya, che aveva sede a Palermo, può spiegare compromessi e fusioni che oggi ci appaiono confusi.

ADM 1287

Vendita

Settembre, ind. 13, am. 6673 (= a. 1164).

Il. 13, 18 διάπρασις

⁶⁶ Sull'uso pragmatico delle formule nella tradizione giuridica e scolastica, si veda, ad esempio, E. KRAKOWSKY-M. RUSTOW, *Formula as Content: Medieval Jewish Institutions, the Cairo Geniza, and the New Diplomatics*, in *Jewish Social Studies* 20, 2 (2014), pp. 111-146.

Nicola, neobattezzato e *maistōr* dell'Arsenale, vende un terreno edificato detto di Skynoplokos, sito sulla punta di Rasos Praxos, a Onofrio, grande archimandrita del monastero del S. Salvatore di Messina, per la somma di 20 tari. Scriba: Nicola, umile *notarios*, per ordine di Riccardo d'Aversa, stratego di Messina.

Archivo Ducal de Medinaceli 1287. Originale. Pergamena (36 x 28.5) danneggiata in più punti da fori; inchiostro marrone a tratti evanido (testo). In alto a destra una nota in arabo a conferma del documento, redatta in inchiostro nero, evanido. Sul *verso*, solo parzialmente leggibili anche alla luce della lampada di Wood, le seguenti notazioni: 1. [...] τούτου [...] πράξη [...]; ...σιν (XII sec.); 2. K ; 3. *Strumentu di una terra ||2 a la punta di lu Rasu [...]* (XV sec.) 4. S 772 (XIX sec.) 5 .1287 (XX sec.)

† Σίγνον χειρὸς Νικόλα(άου) νεοφωτίστ(ου) (καὶ) μαΐστορο(ς) τ(ῆς) Δαρσάν(ας)||2 † Ἀναλαμβαννόμενος πᾶ(σαν) ὄχλησιν ἰδίων (καὶ) ξένων.||3 † Ἐγὼ ὁ ἄνωθ(εν) ἐν τῷδε τοῦ ὕφους τὸ σίγνον τοῦ τιμίου (καὶ) ζωοποιοῦ στ(αυ)ροῦ ἰδιοχειρο(ς) καθυπογρά(ψας),||4 ἐκουσία μου τῆ βουλ(ῆ) (καὶ) τῆ θελήσει, ὀλοικῶς καὶ ἐξολοκλήρ(ως), φαίνομ(αι) πιπράσκοντ(α) ὄλον||5 ἅπαν τὸ οἰκότοπ(ον) τὸ ὄντα (καὶ) διακήμενον ἀπέξω εἰς τ(ὸ) ἄκρον τοῦ Ῥάσου Πράξου, τὸ λεγόμενον||6 τοῦ Σχοινοπλώκ(ου), τὸ πλησίον (καὶ) σύνεγγυς) τῶν ἐτέρων οἰκοτόπ(ων) ὅπερ ἠγώρακεν Ῥογ(έ)ρ(ιος) ὁ υἱ(ὸς) Ἀλεξίου||7 ἀπὸ τῶν ὄντ(ων) ἐκεῖσαι· τοῦτ(ο) οὖν τὸ ῥηθὲν οἰκότοπ(ον) ὡς περικλείεται) μερικῶς μετὰ τῶν ταβείων||8 καὶ ἀπέσω εἰσὶν δένδρη τρία πιπράσκω πρὸς σὲ τὸν κ(ῦ)ρ Ὀνούφριον τὸν μέγ(αν) ἀρχ(ι)μανδρίτην τ(ῆς)||9 περιβλέπτ(ου) μον(ῆς) τοῦ Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς καὶ εἰς τοὺς ὑπὸ σὲ μο[ναχοῦς] διὰ τ(α)ρ(ία) τὰ τ(ῆς) χαραγῆς (καὶ) τύψε(ως) τοῦ [κραταιοῦ]||10 ῥηγὸς εἰκῶσι ὑπάρχει) ἀπὸ πασῶν τ(ῶν) μερῶ[ν] ἐλεύθερον ἄ]νευ ἐνὶ τείχ[ει]... κ(α)τὰ βωρίου [μερῶν],||11 τὸ περιοριζόμενον κ(α)τὰ βωρίου μερῶν ὑπάρχει) κοινόν. Λαβὼν οὖν ἐγὼ ὁ ἄνω εἰρημ[ένος]||12 τὰ συμφωνειθ(έν)τ(α) τ(α)ρ(ία) ἀπὸ τῶν ὑμετέρων χειρῶν εἰς τ(ὰς) χεῖρ(ας) μου τέ(λεια) καὶ ἀνελλιπ(ῆ)· ὅθεν σ[ας]||13 ἐποιήσαμεν τὴν παροῦσαν διάπρα(σιν), τοῦ ἔχειν σοὶ αὐτῷ σοὶ ὁ δεσπ(ό)τ(ης) μου ὁ ἀρχ(ι)μανδρίτης καὶ ἅπαντ(ες) οἱ τ(ῆς)||14 μον(ῆς) μοναχοῖ{ς} ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τ(ὸ) διειν(ε)κ(ές) ἐπεξουσί(ως), κυρί(ως) (καὶ) ἀ[ν]θ[εντῶς] πωλ(εῖν), χαρίζεις,||15 ἀνταλλάττ(ειν) καὶ πάντ(α) ποιεῖν ἐν αὐτ(ῶ) καθὰ καὶ οἱ θεῖοι νόμοι) ἐ[ν]τέλλου]σιν τοῖς ἰδίους δεσπ(ό)τ(αις).||16 Ἄλλ' εἰ καὶ εἰς ἀποτροπ(ῆν) δοκειμάσω ἐξ ὧν <ν[ῦν] πεποίηκα, ὁμ[ολογῶ] στρέ]φειν σας τὸ τί-||17-μημα εἰς τ(ὸ) διπλοῦν καὶ εἰς τ(ὸ) δεσποτ(ι)κ(όν) σαγκέλλ(ιον) ζημιούσθω νο(μί)σματα) λς'. Εἴ[θ]· οὕτως στέ]ργ(ειν) καὶ ἐμμένειν||18 τὴν παροῦσ(αν) διάπρα(σιν) ἄχρι αἰῶν(ας)· εἴτις ἐγράφη κ(α)τ' ἐπιτροπ(ῆν) κ(ῦ)ρ Ῥιγκάρδ(ου) (καὶ) στρατ(η)γ(οῦ) Μεσίν(ης), γραφὲν χειρῖ||19 Νικόλα(άου) εὐτε(λοῦς) νοτ(α)ρ(ίου) Σεπτεμβρίου ἰν(δικτιῶνος) ἰγ' τῷ ,σχογ' ἔτει, παρουσία μ(α)ρ(τύρων) ††||20 † Λέ(ων) ὁ κριτ(ῆς) τῶν Γραικ(ῶν) μ(α)ρ(τυρῶ)||21 † Ὁ γραμματικὸς καὶ κριτῆς Μεσινέων, ἔγρα(ψα) Νικόλα(ος) μ(α)ρ(τυρῶ) τάδε ††||22 † Ego quis Rogerius iudex +||23 Ricc(ardus) Mess(anensis) stratig(otus).

Soprascrizione:

نقول انا المعلم نقوله يميني الا(حق؟) انى قد بعثت الدار الذي كانت* الى القتال على بامر اخيه وقبضت جميع ثمنها وصار الي وذلك* بتاريخ سبته ١٣ نقول انا الحاكم عبد الله بن الفقيه ابى عبد الله محمد بن ابى تامر* يمينى اننى اشهدت على المعلم على بالصناعة بخط يدي انه بلغ* دار المعلم على القتال الى الارخ مندرتى وقبض منه ثمنها وذلك بالتاريخ

ADM 1089

Vendita

am. 6690, ind. 15 (a. 1181-1182)

ll. 20, 23 ὀνή

Giovanni di Reggio, *maistōr*, la moglie Tarra, figlia di Leone Kalabros vendono al *kyr* Suleyman due vigne site nella piana di Taormina, la prima acquistata un tempo dall'istitutore, la seconda ricevuta in eredità dal padre di Tarra, per la somma di 70 tari. Scriba: Mōles, figlio di Armenos, per ordine di Leone, stratego di Taormina.

Archivo Ducal de Medinaceli 1089. Originale. Pergamena (51 x) danneggiata lungo le linee di piegatura verticali del foglio e parzialmente lungo la linea di piegatura orizzontale a fine testo. Inchiostro nero.

Verso: 1. † ἀγωραῖ(ος) χάρτ(ης) [...]καστε [...]μαῖστ(ορος) Ἰω(άννου) τοῦ Ρηγινου † (XII sec.); 2. *Venditio cuiusdam vinee in Tauromena* (XIII sec.?) 3. S 780 (XIX sec.); 3. 1089 (XX sec.).

† Σίγνον χειρὸς(ς) μαῖστ(ο)ρ(ος) Ἰω(ά)ν(νου) Ρηγινου +

† Σίγν(ον) χειρὸς(ς) Τάρρας γυνῆς αὐτ(οῦ), θυγατρ(ὸς) Λέ(ον)τ(ος) τοῦ Καλαβροῦ +

² // Οἱ ἄνω τοῦ ὕφους οἱ τὰ σίγνα τοῦ τιμίου (καὶ) ζωποιοῦ στ(αυ)ροῦ αὐτοχείρο(ς) καθυπογράψαντες, οὐκ ἔκτινο(ς) τὸ παράπαν //³ ἀνάγκης ἢ γλευθῆς ἢ ῥαδιουργίας, φάκτου ἀγνοίας ἢ ἀρχοντικ(ῆς) ἐξουσί(ας), ἀλλ' ἐκουσία ἡμ(ῶν) τῆ βουλ(ῆ) (καὶ) προαι- //⁴-ρέ(σει) (καὶ) ἀρεσκία, φαινώμ(ε)θ(α) πιπράσκοντες πρὸς [σὲ] τὸν κ(ῦ)ρ Σολημὲν τὸ ἡμέτ(ε)ρ(ον) ἀμπ(έ)λ(ιον) ὃ κτώμ(ε)θ(α) εἰς τ(ὸ) παιδίον Ταυ- //⁵-ρομένης πλησίον τοῦ ἀμπελῶν(ος) καὶτ Χαλῆλ τοῦ παι[δὸς] καὶτ Τζέπβερι ὄπερ ἡγόρα(σεν) εἰς τὸ[ν] μούδιπον ἐξ ὧν (καὶ) ἀγωραῖ(ον) //⁶ χάρτ(ην) ἔχωμ(εν), καὶ τὸ ἕτερον ἡμ(έ)τ(ε)ρ(ον) ἀμπ(έ)λ(ιον) ὄπερ ἔχωμ(εν) ἢ[ς] προῖ]κα παρὰ τοῦ ἡμ(ε)τ(έ)ρ(ου) πενθ(ε)ρ(οῦ) Λέ(ον)τ(ος) Καλαβροῦ· ταῦτ(α) πεπράκαμ(εν) //⁷ διὰ ταρία εὐδομικοντ(α) (καὶ) τέσσαρα κό(κκου). Ὑπάρχ(ει) δὲ ὁ [περι]ορησμο(ς) τῶν τοιούτ(ων) ἀμπ(ε)λ(ί)ων οὔτ(ως)· ἀπὸ μ(έν) ἀνατ(ο)λ(ῆς) ἢ φράκτη //⁸ σοῦ τοῦ ἀγωραστοῦ Σολημῆνη, ἐκ δὲ δυσμ(ᾶς) ἢ φ[ράκτ]η τοῦ ἀμπ(ε)λ(ί)ου (καὶ) τὸ ξεροπόταμον τὸ λεγόμε(ν) τῶν Μαύρων Προβάτ(ων), //⁹ ἀπὸ δὲ ἄρκτου ἢ φράκτη τοῦ ἀμπ(ε)λ(ί)ου τῶν παιδ(ων) κ[αὶτ] Τζέπβερι, ἐκ δὲ μεσημβρί(ας) ὁ καλαμῶνας τῶν παιδ(ων) καὶτ //¹⁰ Τζέπβερι, (καὶ) συγκλύει. Ὁ δὲ περιορησμο(ς) τ[οῦ] ἀμπ(ε)λ(ί)ου ὄπερ ἢς ἡμ(ε)τ(έ)ρ(αν) προῖκ(α) ἔχωμ(εν) ὑπάρχ(ει) οὔτ(ως)· ἀπὸ μὲν ἀνατ(ο)λ(ῆς) ἢ φρά- //¹¹-κτη (καὶ) τὸ χωράφι(ον) τοῦ Μακροβασιλ(είου), ἐκ δὲ [δυσμᾶς] ἢ φράκτη τοῦ ἀμπ(ε)λ(ί)ου τῶν παιδ(ων) καὶτ(ου) Τζέπβερι, ἀπὸ δὲ //¹² ἄρκτου τὸ ἀμπ(έ)λ(ιον) σοῦ τοῦ ἀγωραστ(οῦ) (καὶ) ἀνατρέχ(ει) ἢ φρ[άκτη] καὶ συ]γκλύει εἰς τ(ὸ) χωράφι(ον) τοῦ Μακροβασιλ(είου) ἔνθα καὶ τὴν //¹³ ἔναρξιν ἐποιήσαμ(εν), καὶ συγκλύει. Ταῦτ(α) τὰ (προ)[ρη]θέντ(α) ἀμπέλ(ια) ὡς προόρηντ(αι) (καὶ) δι(ι)ακεχώρηντε πεπρά- //¹⁴-καμ(εν) πρὸς σὲ τὸν ἀνωτ(έ)ρ(ως) ῥηθ(έν)τ(α) κ(ῦ)ρ Σολημὲν μετὰ πά[ντ]τ(ων) τῶν δικαιομ(ά)τ(ων) αὐτῶν εἰς τ(ὰ) ἀνω[τέρως] ῥηθέντ(α) ταρία εὐδομικοντ(α) //¹⁵ τέσσαρα, ἅτινα λαβῶτες ἀπὸ τῶν σῶν χε[ιρῶν] εἰς τὰς ἡμ(ε)τ(έ)ρ(ας) τέλια (καὶ) ἀνελλυπ(ῆ) ἐν ζυγῶ δικαίω. Ἐποιήσαμέν σοι //¹⁶ ταύτ(ην) τὴν πληρεστ(ά)τ(ην) ὄνην, τοῦ ἔχην σοι αὐτὸ ἀπὸ τῆ[ν] σήμερον ἡμέρ(αν) (καὶ) ὦρ(αν) ἢς ἡδῖαν σου ἐξουσίαν καὶ κυριώτ(η)τ(α) πουληῖν, //¹⁷ χαρήζην, ἀνταλλάτ(ειν), προιξίν τέκν(ων) σου γράφην (καὶ) [ἀ]πλῶς ποιῆν ἀπ' αὐτ(ῶν) ἦτι (καὶ) βούλε(σαι), ὡς τὸ κῦρος καὶ τὴν //¹⁸ ἐξουσίαν παρ' ἡμ(ῶν) ἠλιφῶς, καθὼς ὁ θεῖο(ς) νόμ[ος] τοῖς ἡδῖης δεσπότη(αι)ς δι(ι)ακελεύετ(αι)· ἡκιοῦμ(ε)θ(α) δὲ σοι (καὶ) τὴν νομικ(ί)ν //¹⁹ δεφενσίωνα ἀπὸ παντὸ(ς) προσώπ(ου) ξένων τ(ε) (καὶ) ἰδίων. Ὅστις δὲ φαν[ῆ] ποτὲ κ]ερῶ ἢ χρόν(ω) ζητ(ῶν) ἢ ἐγκαλ(ῶν) //²⁰ ὑπὲρ ἀνατροπ(οῖς) τοῖς τοιαύτ(ης) καθ(α)ρ(ᾶς) (καὶ) ἀθολώτ(ου) ὄνης, μὴ ἡσακούετω, ἀλλ' ἔστω κ(α)τηραμ(έ)νο(ς) παρὰ Θε(ο)ῦ //²¹ Παντοκράτ(ο)ρ(ος), σχῆ δὲ (καὶ) τὴν ἀρὰν τῶν τριακωσίων ἢ θεοφόρ(ων) π(ατέ)ρων καὶ τὴν ἀγχόνην Ἰοῦδ(α) τοῦ προδῶτ(ου) //²² καὶ τὴν λέπραν Ἰεζῆ τοῦ παιδαρίου· ζημιούσθω καὶ εἰς τ(ὸ) διμῶσι(ον) ὑπὲρ παραβάσε(ως) τοῦ τιμίου στ(αυ)ροῦ //²³ νομ(ί)σματ(α) λς'. Εἴθ' οὔτ(ως) στέργ(ειν) (καὶ) ἐμμ(έν)ε(ιν) ταύτ(ην) τὴν πληρεστάτ(ην) ὄνην ἄχρι τερμάτων αἰών(ων). Ἦτις ἐγρά(φη) τῆ ἐμῆ χει- //²⁴-ρὶ εὐτ(ε)λ(οῦς) Μωλ[έ] υἱοῦ Νικολ(άου) Ἀρμ(έ)νη, τῆ προτροπ(ῆ) (καὶ) [προ]στάξην τοῦ κ(α)τὰ τὸν κερ(ὸν) στρ(α)τ(η)γ(οῦ) κ(ῦ)ρ Λέωντ(ος), ἐπὶ παρουσία //²⁵ τῶν παρεπιθ(έν)τ(ων) χρυσήμ(ων) γερόντ(ων) (καὶ) ἀξιολόγων μαρτ(ύ)ρ(ων), μη(νὶ) [.....] ,ςζζ' τ(ῆς) ἰν(δικτιῶνος) [ι]ε' †

//²⁶ † Ὁ εὐτελής Νικόλ(αος) υἱὸς Ἰω(ά)ν(νου) ἱερέ(ως) τῆς Ταυρομ(έ)ν(ης) μ(α)ρτ(υ)ρ(ῶν) ὑπ(έ)γραψα ἰδία χ(ει)ρ(ί) +

//²⁷ † Θεοφῆλ(α)κτ(ος) ὁ τ(ῆς) Ταυρομ(έ)ν(ης) μ(α)ρτ(υ)ρ(ῶν) ἔγρα(ψα) + † Ego Iacono Petro exinde testis sum

//²⁸ † Ἀναστά(σιος) ὁ εὐτ(ελη)ς ἱερε(ὺς) παρακληθ(εῖς) ὑπὸ τοῦ πράτ(ου) ὑπέγρ(αψα) + † Φίλιπ(ος) υἱὸς τοῦ ἀπιχ(ο)μ(έ)ν(ου) νοτ(α)ρ(ίου) Λέ(ον)τ(ος) τοῦ Καλαβροῦ μ(α)ρ(τυ)ρ(ῶν) ὑπ(έ)γραψα +


//²⁹ † Ἰω(ά)ν(νη)ς ὁ κ(α)τὰ τὸν κερ(ὸν) βεσκόμ(ης) μ(α)ρ(τυ)ρ(ῶν) [ὑπέγραψα] † Λέ(ων) Οὐρσουμ(ῆς) μαρτ(υ)ρ(ῶ) +

نشهد اني خليل بن الشيخ جابر على ما في هذا الكتاب على ان الشيخ سليمان يحسن جوازه معنا ومنا ما انتقل في الكتاب بيع وشري كروم مستوفيا في ذلك محمد ابن السيد سليمان شهد على بن الشيخ جابر علي نص شهادة اخيه خليل صح

//³⁰ † Λέ(ων) ὁ κ(α)τὰ τὸν κερ(ὸν) στρ(α)τ(η)γ(ὸς) παρακληθ(εῖς) [παρὰ τῶν ἀ]μφοτ(έ)ρ(ων) ἐκήρω(σα) +

ADM 1287

1



2

25



3



4



5



Le immagini mostrano ogni riga due volte, la seconda in modalità sovraesposta. La traslitterazione dell'arabo, qui e per la nota che segue, è semplificata; le parentesi tonde sono usate per indicare *hamza* (probabilmente assente), e quei casi in cui l'*alif maqṣūra* convenzionale è resa come *yā'*, semplicemente per chiarire come sono state intese le strutture grammaticali.

Trascrizione:

نقول⁶⁷ انا المعلم نقوله يمينى الا [حق؟]⁶⁸ اني قد بعثت الدار الذي⁶⁹ كانت
الي⁷⁰ الفتال علي بامر اخيه وقبضت جميع ثمنها وصار الي وذلك⁷¹
بتاريخ ستمبره⁷² ١٣٧٢ نقول⁷³ انا الحاكم عبد الله بن الفقيه ابى عبد الله محمد بن ابى تامر
يمينى اننى اشهدت على المعلم على بالصناعة بخط يدي انه بلغ
دار المعلم على الفتال الى الارخ مندرتى وقبض منه ثمنها وذلك بالتاريخ

⁶⁷ نقول CA: أقول. Sul prefisso magrebino *n-* per la prima persona singolare dell'imperfetto, vd. l'epitome di J. AGUADÉ, *The Maghrebi dialects of Arabic*, in C. HOLES (ed.), *Arabic historical dialectology: linguistic and sociolinguistic approaches*, Oxford 2018, pp. 29–59: 55 (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics) e la letteratura ivi citata; LA ROSA, *L'arabo di Sicilia* cit., §2.2.2.

⁶⁸ [حق؟]. Mentre le lettere *alif-lām-alif* qui sono leggibili, la seconda parte della parola è troppo evanida per azzardare una lettura certa.

⁶⁹ الدار الذي CA: الدار التي. Un simile accostamento del femminile *dār* con il pronome relativo maschile *allaḏī* occorre in ADS Cefalù 29 (a. 1193) l. 2, CUSA, *I diplomati* cit., n° 169, pp. 496–498. Sul più ampio uso di *allaḏī* in varietà di arabo non-classico e vernacolare, vd. la letteratura citata in S. HOPKINS, *Studies in the Grammar of Early Arabic*, Oxford 1984, § 289 (London Oriental Series, 37).

⁷⁰ الي CA: الى. Le implicazioni per la pronuncia sono incerte, ma alcune critiche del lessicografo e giurista Ibn Makki (d. 501/ 1107-8) indicano che l'*imāla* potrebbe essere molto accentuata: *Tatqīf al-lisān wa-talqīḥ al-ġinān*, ed. Muṣṭafā 'Abd al-Qādir 'Aṭā, Dār al-Kutub al-'Ilmiya, Beirut 1990; vd. anche LA ROSA, *L'arabo di Sicilia* cit., §1.3.8.


⁷¹ ذلك CA: ذلك. Sulla *scriptio plena* per questi dimostrativi, comune nell'arabo siciliano, vd. HOPKINS, *Studies in the Grammar of Early Arabic* cit., §11, n. 2.

⁷² ستمبره⁷³ ١٣٧٢. Il mese è possibilmente da leggersi con l'iniziale *šīn*: شتمبره. In ogni caso si richiama qui l'italiano *settembre*, o il siciliano *sittèmmiru*. Questa forma non è inclusa tra quelle analizzate in LA ROSA cit., *L'arabo di Sicilia* cit., pp. 255-256, ma vi è un'occorrenza analoga in un altro atto di vendita siciliano: ADP Cattedrale 27 (a. 1190) l. 17, CUSA, *I diplomati* cit., n° 160, pp. 44–46, solo con un'aggiunta di un denticolo (سبسره) che suggerisce forse la lettura ستمبره / شتمبره. L'indizione 13, scritta in modo inusuale solo con le cifre, è sottolineata in questa trascrizione, ma in realtà nel documento è resa con una barra sopra le due cifre. Qualcosa di simile si ritrova in ADM 1120v (a. 1152) r. 1, dove la parola per "indizione" (*al-ḥāwl*) è scritta e la cifra (15) è racchiusa tra due linee, una superiore e una inferiore: FALKENHAUSEN – JAMIL - JOHNS, *The Twelfth-century Documents of St George's of Tròccoli* cit., p. 62, con bibliografia ivi citata.

⁷³ نقول CA: أقول. Vd. *supra*, n. 2 sul prefisso *n-*.

Traslitterazione:

- *naqūl anā al-mu‘allim niqūla yamīn-ī al-a[ḥaqq?] annī qad bi‘tu al-dār allaḍī(!) kānat*
- *il(à) al-fattāl ‘alī bi-amr aḥī-hi wa-qabaḍtu ṭamana-hā wa-ṣāra ilayya wa-ḍālika*
- *bi-ta(?)rīḥ s.t.b.ra (al-ḥawl) 13 naqūl anā al-ḥākim ‘abd allāh ibn al-faqīh abī ‘abd allāh muḥammad ibn abī tāmir*
- *yamīn-ī anna-nī ušhidtu ‘alā al-mu‘allim ‘alī bi-al-ṣinā‘aḥ bi-ḥaṭṭ yad-ī anna-hu ballāga*
- *dār al-mu‘allim ‘alī al-fattāl ilā al-arḥ mandratī wa-qabaḍa min-hu ṭamana-hā wa-ḍālika bi-al-ta(?)rīḥ*



Trascrizione:

نشهد اني⁷⁴ خليل بن الشيخ جابر على ما في هذا⁷⁵ الكتاب على
 ان الشيخ سليمان يحسن جوازه معنا ومنا ما انتقل في
 الكتاب بيع وشري كروم مستوفيا في ذلك محمد ابن السيد سليمان⁷⁶
 شهد على بن الشيخ جابر علي⁷⁷ نص شهادة اخيه خليل صح

⁷⁴ نشهد اني . CA: أشهد أني . Vd. *supra* n. 2 sul prefisso n-. La sintassi è qui sconnessa per via dell'uso di *annī* — letteralmente: “che io sono” — una particella che di fatto sostituisce il pronome *anā*, “io”. La mancanza di dati locali utili per un confronto ci suggerisce di non considerare questo come un caso di *alif mamdūda* del pronome sostituita da *alif maqṣūra* o *yā*’.

⁷⁵ هذا . CA: هذا . Vd. *Supra*, 71 sulla *scriptio plena* del dimostrativo.

⁷⁶ محمد ابن السيد سليمان . Leggere *sulaymān* come *scriptio defectiva*. Vd. per esempio HOPKINS, *Studies in the Grammar of Early Arabic* cit., §10a, ii. La firma è estremamente fluida e non è certo che *ibn* abbia un *alif* prostetico. Al contrario dell'arabo classico, l'arabo siciliano usa spesso l'*alif* prostetico quando *ibn* compare tra il nome del figlio e quello del padre: vd. HOPKINS, *Studies in the Grammar of Early Arabic* cit., §49b, vii. Non è inoltre chiaro se *sayyid* sia preceduto o meno dall'articolo determinativo.

⁷⁷ الى . CA: على . Vd. *supra*, n. 70, per casi simili di الى .

Traslitterazione:

- *našhad annī ḥalīl ibn al-šayḥ ḡābir ‘alà mā fī ḥāqā al-kitāb ‘alà*
- *anna al-šayḥ sulaymān yaḥsunu ḡawāzu-hu ma‘a-nā wa-mana(‘a) mā intaqala fī*
- *al-kitāb bay‘ wa-širā kurūm mustawfiyan fī dālika muḥammad ibn al-sayyid sulaymān*
- *šahida ‘alī ibn al-šayḥ ḡābir ‘al(à) našš šahādati aḡī-hi ḥalīl šaḥḥa*